Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 24 gennaio — Numero 20

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, **n. 2001, pubblicato** nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 corr., n. 10, che autorizza l'istituzione temporanea di laboratori-scuole per la preparazione tecnica di operai, l'articolo 1° di esso deve cominciare con le parole: «Il *Ministero* per l'industria ecc.» anzichè con quelle: «Il Ministro per l'industria ecc.»;

e l'articolo 2 che termina dopo il 4° comma, con le parole: «e saranno versati all'amministrazione dei laboratori-scuole», deve essere seguito dall'articolo 3, con le successive parole: «Al laboratorio-scuola sono di regola ammessi ecc.», come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 15 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le seguenti variazioni:
Lo stanziamento del capitolo n. 246-VI « Maggiori spese d'indennità ed ispezioni agli ispettori scolastici, ecc. » è aumentato della somma di lire settantamila (L. 70,000).
Della predetta somma di L. 70,000 è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 246-V « Assegnazione straordinaria per provvedere, durante lo stato di guerra, ad intensificare l'assistenza ai figli dei richiamati, ecc. ».
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 16 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia e per i culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1918-919, è istituito il capitolo n. 47-*bis* « Compensi di lavori straordinari per il rilascio di certificati penali in occasione della compilazione delle liste elettorali a suffragio allargato » con lo stanziamento di lire ottantunmila (L. 81,000).

Art. 2.

Nella parte straordinaria del sopracitato bilancio, per l'indicato esercizio finanziario, è istituito il capitolo n. 55-*bis* « Spese per la stampa dei certificati penali da rilasciarsi in occasione della preparazione delle liste elettorali a suffragio allargato » con lo stanziamento di lire dodicimila (L. 12,000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SACCHI

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1852 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con il Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il regolamento generale approvato con il Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756;
Udito il parere della 3ª sezione del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti e della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con i ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
In esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 734, è approvato l'annesso regolamento generale degl'Istituti di Belle arti, di musica e d'arte drammatica, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*, SACCHI.

REGOLAMENTO generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

PARTE I.

Disposizioni generali.

CAPO I.

Governo degli Istituti.

Art. 1.

Il governo delle accademie e degli istituti di belle arti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1912, n. 734, è commesso ad un presidente o ad un direttore, quello degli Istituti di musica ad un direttore, assistiti dal Collegio dei professori e da un Consiglio costituito secondo le speciali norme stabilite dal presente regolamento per ciascuna categoria di Istituti.

Art. 2.

Nelle Accademie e negli Istituti di belle arti dove il ruolo organico porta un presidente in luogo di un direttore, il presidente ha le funzioni di direttore e s'intende sostituito al direttore in tutte le disposizioni che lo riguardano nel presente regolamento.

Art. 3.

La nomina dei presidenti e dei direttori delle Accademie e degli Istituti di belle arti è fatta secondo le norme dei rispettivi statuti o regolamenti organici. In mancanza di tali norme la nomina deve cadere, sopra proposta del ministro dell'istruzione, di regola fra i professori titolari del rispettivo Istituto e, quando circostanze eccezionali lo consiglino, anche fra persone estranee all'Istituto, di riconosciuta competenza e coltura nelle speciali discipline; in tal caso potrà essere assegnata al nominato una indennità maggiore di quella stabilita per l'ufficio direttivo nei singoli ruoli organici.

Art. 4.

La nomina dei direttori degli Istituti musicali e delle scuole di recitazione è fatta secondo le norme dei rispettivi statuti o regolamenti organici. In mancanza di tali norme la nomina deve avvenire, sopra proposta del ministro dell'istruzione, o mediante scelta fra i cultori dell'arte musicale o drammatica di riconosciuto valore ed esperienza, o per pubblico concorso.

CAPO II.

Personale insegnante.

I. — *Concorsi alle cattedre vacanti.*

a) Ammissione ai concorsi.

Art. 5.

I concorsi alle cattedre vacanti negli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica sono banditi dal Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale per le antichità e le belle arti) con decreto a firma del ministro o del sottosegretario di Stato.

Ai concorrenti è assegnato per la presentazione dei titoli e dei documenti richiesti un tempo non inferiore ad un mese dalla data della pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nessun titolo o documento può essere accettato dopo la scadenza del concorso la quale avrà come ultimo termine le ore 19 del giorno fissato. È ammesso soltanto che i concorrenti possano, ad invito del Ministero, regolarizzare i documenti legali, già presentati in tempo utile con la domanda.

Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non sono prese in considerazione.

Art. 6.

I documenti che debbono accompagnare la domanda, e la cui mancanza produce la esclusione dal concorso, sono:

1° certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di sana costituzione fisica;

4° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

5° certificato di moralità e di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

6° certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento se si tratti di personale maschile.

Gli atti debbono essere debitamente legalizzati e, salvi i certificati di cui ai nn. 1° e 6°, di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso.

Tutti i concorrenti debbono allegare alla domanda un elenco esatto dei titoli che la corredano e indicare in essa il proprio indirizzo.

Art. 7.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti di cui all'articolo precedente.

b) Procedimento dei concorsi.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre vacanti nei RR. Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica sono normalmente composte di tre membri, nominati dal ministro della istruzione pubblica.

È però in facoltà del ministro di costituire Commissioni esaminatrici di cinque membri invece che di tre.

Delle Commissioni farà sempre parte un rappresentante dell'Istituto in cui la cattedra è vacante, scelto dal ministro sopra una terna proposta dal Consiglio dell'Istituto stesso.

Art. 9.

Non può far parte delle Commissioni esaminatrici dei concorsi chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti, fino al quarto grado civile incluso e, qualora sia stato prescelto, deve avvertire il ministro per la opportuna surrogazione. Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro parenti od affini nel grado suddetto.

Art. 10.

La Commissione, prima di intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza elegge nel proprio seno il presidente e il relatore.

Nel caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto dal ministro. Se il commissario impedito è il rappresentante dell'Istituto, sarà sostituito da un altro scelto nella terna di cui all'art. 8.

Un funzionario della Direzione generale per le antichità e le belle arti assiste quale segretario la Commissione e compila i processi verbali delle adunanze.

Art. 11.

La Commissione prende in esame i titoli, i lavori e i documenti tecnici e didattici presentati dai concorrenti ed ha facoltà di proporre per la nomina non più di tre candidati in ordine di merito.

Qualora il primo proposto, all'uopo interpellato dal Ministero, dichiari di non accettare la nomina, il ministro potrà nominare al suo posto il candidato graduato subito dopo di lui nella terna dei proposti; e così il terzo dopo il rifiuto del secondo.

Nel caso di votazione di pari merito fra due concorrenti il Ministero applicherà per la precedenza nella offerta del posto i criteri di cui all'art. 8 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756 per l'applicazione della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, salvo che, in riguardo all'età, sarà data la preferenza al concorrente più giovane.

Art. 12.

La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Ogni commissario può chiedere che nei verbali delle adunanze si faccia menzione dei motivi del suo giudizio e delle osservazioni da lui fatte sul giudizio della maggioranza. In caso di divergenza di parere la minoranza della Commissione ha il diritto di far risultare le proprie ragioni nella relazione della Commissione ed anche di esporle al ministro in separata relazione.

Art. 13.

Qualora il concorso sia stato bandito per titoli e per esame la Commissione ha l'obbligo di chiamare tutti i concorrenti a sostenere le prove prescritte nel bando di concorso, dando partecipazione agli interessati, per mezzo di telegrammi o di lettere raccomandate, del giorno e dell'ora in cui si inizieranno le prove stesse.

Frattanto la Commissione procede all'esame dei titoli e alla loro valutazione, per la quale ciascun commissario dispone di 5 decimi.

Ciascuna prova d'esame viene poi classificata dai singoli commissari con punti da 0 a 10, e di tali classificazioni si fa la media.

Dalle medie delle singole classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la proposta di nomina al posto vacante non può essere inferiore ad otto decimi.

Per essere designato vincitore del concorso il concorrente deve riportare non meno di undici quindicesimi nella somma della media generale delle prove e della media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli. In caso di parità nella somma predetta ha la precedenza colui che è superiore nella media delle prove; in caso di parità in entrambi i coefficienti si applicano per la precedenza i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 11 di questo regolamento.

Art. 14.

Nel caso in cui il concorso sia stato bandito per titoli e, occorrendo, anche per esame, la Commissione deve anzitutto procedere alla valutazione dei titoli dei concorrenti. Quando la Commissione sia concorde nel ritenere che i titoli esaminati non dieno sufficiente affidamento per la sicura designazione di uno o più candidati meritevoli della nomina, essa delibererà con regolare votazione di procedere all'esperimento dell'esame.

Essa potrà invitare alla prova tutti i concorrenti, od anche soltanto quelli che abbiano presentato titoli più importanti sebbene non sufficienti per il giudizio definitivo.

Di tali deliberazioni sarà subito informato il Ministero, dopo di che, per l'espletamento del concorso, la Commissione seguirà la procedura di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

L'accettazione o il rifiuto della nomina da parte del vincitore di un concorso deve risultare da apposita dichiarazione scritta; ma si considera come avente fatto dichiarazione di rifiuto anche chi risulti irreperibile, o chi, ricevuta la comunicazione della nomina, lasci passare venti giorni dalla consegna della lettera senza rispondere.

A tal uopo la comunicazione vien fatta nell'interno del Regno mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ove il vincitore del concorso risieda all'estero è data facoltà al Ministero di concedere un più ampio termine per la risposta.

Art. 16.

A coloro che sono chiamati a far parte delle Commissioni di cui ai precedenti articoli, è corrisposta una diaria di lire diciotto per il tempo durante il quale debbono soggiornare fuori della loro residenza. Ai membri delle Commissioni che sono funzionari dello Stato vengono corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dai RR. decreti del 14 settembre 1862, n. 840 e 23 maggio 1907, n. 428, ed è loro rimborsata la spesa di viaggio in prima classe, qualunque sia lo stipendio di cui godono.

La diaria è di lire dieci per coloro ai quali sono affidate missioni nel luogo di loro residenza e viene computata per i soli giorni in cui le Commissioni stesse tengano adunanze ed essi vi siano intervenuti.

II. — *Conferma degli insegnanti - Ispezioni.*

Art. 17.

Le ispezioni per l'accertamento dei risultati dell'insegnamento impartito nel triennio di prova dai professori nominati per concorso sono ordinate dal Ministero verso la fine dell'anno scolastico a scuole aperte.

Esse possono essere affidate ad un insegnante della materia di riconosciuto valore appartenente ad altri Istituti governativi o non governativi e di grado non inferiore a quello dell'insegnante sottoposto ad ispezione, od anche a persona estranea ad essi ma di indiscutibile competenza, oppure ad una Commissione di tre membri, due dei quali almeno specialisti nella materia.

Il direttore dell'Istituto può far parte della Commissione.

Quando il direttore dell'Istituto non faccia parte della Commissione, ovvero l'ispezione sia commessa ad una singola persona, il direttore stesso sarà invitato dal Ministero ad esprimere il suo parere motivato in merito alla conferma dell'insegnante.

Art. 18.

Ogni qual volta il ministro, su parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, abbia accordato all'insegnante il prolungamento del periodo di prova per un quarto anno, l'ispezione definitiva per l'accertamento dei risultati dell'insegnamento sarà sempre affidata ad una Commissione di tre membri e ne farà parte il direttore dell'Istituto.

Art. 19.

Non è ammesso ricorso sui giudizi di merito emessi dagli ispettori.

L'insegnante però potrà ricorrere al ministro per irregolarità di procedura, come pure potrà denunciare il caso di grave incompatibilità morale nella persona o in alcune delle persone delegate a giudicarlo, fornendo le prove del suo asserto. Qualora le ragioni del ricorrente siano riconosciute fondate, se si tratterà di ispezione alla fine del triennio, il ministro accorderà senz'altro la proroga di un anno; se si tratterà invece di ispezione definitiva alla fine del quadriennio il ministro potrà annullare l'ispezione e ripeterla affidandola ad altra Commissione di cinque membri, compreso il direttore dell'Istituto.

Quest'ultimo giudizio sarà considerato definitivo ed inappellabile.

III. — *Trasferimenti.*

Art. 20.

Il passaggio di un insegnante da uno ad altro Istituto ha luogo, di regola, su domanda dell'insegnante medesimo, quando il posto richiesto sia vacante, ovvero quando sia intervenuto accordo per uno scambio di residenza fra due insegnanti della stessa materia ed entrambi ne abbiano fatto domanda al Ministero.

Constatata la possibilità del passaggio di un insegnante da un Istituto all'altro, il Ministero, in esecuzione del disposto dell'art. 14 della legge 6 luglio 1912, n. 734, e ove decida di valersi della facoltà di ordinare il trasferimento, interpella il Consiglio dell'Istituto a cui l'insegnante chiede di essere trasferito e trasmette quindi gli atti alla sezione III del Consiglio superiore di belle arti o alla competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.

Art. 21.

Il trasferimento di un insegnante da un Istituto all'altro può anche essere ordinato dal ministro per ragioni di servizio, le quali potranno essere comunicate all'interessato, ove ne faccia domanda.

Art. 22.

Tra le ragioni di servizio per le quali può ordinarsi il trasferimento sono compresi tutti i fatti che rendono la permanenza dell'insegnante in una data sede incompatibile col buon andamento didattico e disciplinare dell'Istituto, anche se non costituiscano colpa punibile in via disciplinare.

Qualora nei ruoli di altri Istituti non siano vacanti cattedre di pari materia e grado e non sia neppur possibile provvedere mediante il cambio con altro professore, il Ministero avrà facoltà, nei casi di grave incompatibilità riconosciuta da una inchiesta ministeriale, di comandare l'insegnante in altro Istituto provvedendo alla temporanea supplenza di lui fino a che si verifichi la possibilità di una sistemazione definitiva.

Art. 23.

Salvo il caso di assoluta ed urgente necessità, il passaggio di un professore da uno ad altro Istituto si effettuerà soltanto al principio dell'anno scolastico.

L'insegnante trasferito per ragioni di servizio che nel termine prescrittogli non abbia raggiunta la residenza, sarà dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Ministero.

Art. 24.

Gli insegnanti trasferiti da un Istituto all'altro per effetto di uno speciale concorso da essi vinto e quelli trasferiti per ragioni di servizio hanno diritto alla indennità di trasferimento.

IV. — *Collocamento a riposo, in disponibilità, in aspettativa. Dispensa dal servizio — Dimissioni.*

Art. 25.

Gli insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica quando abbiano compiuto il 70° anno di età, saranno collocati a riposo,

L'insegnante potrà esser collocato a riposo anche dopo 30 anni di servizio, pur non avendo raggiunto il 70° anno di età, quando, a giudizio della III sezione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, non sia più idoneo all'insegnamento.

L'insegnante collocato a riposo potrà esser nominato professore emerito quando abbia acquistato speciali benemerenze.

Art. 26.

Agli insegnanti di cui sia stata proposta la dispensa dal servizio in conformità dell'art. 19 della legge, sarà dato preavviso, almeno quindici giorni prima, della riunione della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della sezione competente della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, ed essi potranno chiedere di essere sentiti personalmente ovvero inviare per iscritto le loro deduzioni nel termine che sarà loro prefisso.

Art. 27.

Per quanto concerne il collocamento in disponibilità ed in aspettativa e la dimissione, sia volontaria sia dichiarata di ufficio, i direttori e gli insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica sono sottoposti alle disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili (22 novembre 1908, n. 693) e del relativo regolamento (24 novembre 1908, n. 756).

Art. 28.

Il richiamo di un insegnante dall'aspettativa concessa per motivi di famiglia non può aver luogo entro il periodo tra il 1° maggio e il 1° ottobre, salvo che in tale periodo scada il termine massimo per cui l'aspettativa può essere concessa.

V. — *Congedi e supplenze.*

Art. 29.

Gl'insegnanti, godendo il beneficio delle vacanze annuali, non possono normalmente ottenere congedi durante l'anno scolastico.

È fatta eccezione per il caso di gravi motivi di salute, nel quale il Ministero potrà accordare un congedo non eccedente i due mesi e provvedere alla relativa supplenza.

Art. 30.

Il direttore dell'Istituto può concedere per giustificati motivi al personale insegnante, amministrativo e di servizio, congedi straordinari di non oltre dieci giorni complessivi durante l'anno scolastico.

Art. 31.

L'insegnante che dovesse assentarsi dalle scuole per attendere ad importanti lavori dell'arte sua, potrà eccezionalmente ottenerne il permesso dal Ministero, fino al limite massimo di due mesi, sentito il parere del direttore dell'Istituto e quando ciò sia riconosciuto compatibile con le esigenze dell'insegnamento. Qualora le necessità del lavoro intrapreso costringano l'insegnante ad assentarsi per un tempo maggiore di due mesi, potrà essergli concesso oltre detto termine, la aspettativa per motivi di famiglia, a norma delle disposposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 28 di questo regolamento.

L'insegnante, assente per ragioni dell'arte sua, ha l'obbligo di corrispondere al supplente un assegno non inferiore alla metà del proprio stipendio per il tempo in cui egli è in congedo.

Art. 32.

Le cattedre, che per qualsiasi ragione si rendano vacanti in un Istituto, possono essere affidate a supplenti nominati dal Ministero su proposta del direttore dell'Istituto; la durata della supplenza non oltrepasserà in nessun caso il 31 luglio di ciascun anno.

Nello stesso modo si farà luogo alla nomina di un supplente in sostituzione dell'insegnante di ruolo nei casi di congedi superanti i dieci giorni e nei casi di aspettativa.

Ai supplenti è corrisposta una retribuzione non inferiore alla metà dello stipendio del posto di ruolo.

VI. — *Obblighi e divieti.*

Art. 33.

Tutti gli insegnanti hanno l'obbligo di dimorare nella città dove ha sede l'Istituto nel quale insegnano.

Potrà però, eccezionalmente e per seri motivi, essere un insegnante autorizzato dal Ministero a risiedere in località vicina a quella ove esercita il suo ufficio, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi obblighi di insegnante. L'autorizzazione concessa potrà essere revocata per esigenze di servizio.

Art. 34.

Non è consentito ad alcun insegnante di cumulare più di due insegnamenti, siano essi conferiti come incarichi straordinari, o come classi aggiunte o come supplenze.

Art. 35.

È fatto rigoroso divieto a tutti gli insegnanti di impartire agli alunni dell'Istituto lezioni private e di rilasciare loro certificati per qualsiasi titolo.

Nel periodo delle vacanze i professori possono impartire lezioni private ai loro alunni. Se però alla fine di tale periodo d'insegnamento alcuno di essi alunni deve dare esami, il professore non può far parte della Commissione chiamata a giudicarli.

Il direttore deve invigilare e provvedere a che nessun professore dia alloggio o pensione ad alunni nella propria casa, accetti donativi dagli alunni, venda loro libri, strumenti o qualsiasi altro oggetto.

Quegli insegnanti che danno lezioni private a giovani estranei all'Istituto devono dare comunicazione scritta dei loro nomi al direttore, e non potranno far parte della Commissione che dovrà esaminarli.

Art. 36.

I professori non possono impartire l'insegnamento presso altre scuole artistiche e musicali se non ottengono il consenso del Ministero su parere favorevole del direttore dell'Istituto.

VII. — *Disciplina.*

Art. 37.

All'insegnante sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura del Ministero, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre il diritto di esporre al consesso giudicante le propie ragioni.

Qualora il consesso giudicante richieda al Ministero un'inchiesta e da questa emergano nuovi fatti e circostanze, sarà formulato un atto di accusa supplementare ripetendosi la procedura di cui sopra.

Art. 38.

Sono applicabili agli insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica, in quanto non sia diversamente disposto dalla legge 6 luglio 1912, n. 734 e dal presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 53, 54, 55 e 56 della legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati civili, e agli art. 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

CAPO III.

Personale di segreteria ed economato.

Art. 39.

Il personale di segreteria ed economato degli Istituti di belle arti e di musica consta dei segretari, degli economi-cassieri e degli aggiunti di segreteria appartenenti ai ruoli organici annessi alla legge 6 luglio 1912 (tabella *B*) e destinati dal Ministero a ciascun Istituto.

Le promozioni di classe nelle singole categorie di detto personale si conferiscono un terzo per merito e due terzi per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta. I posti che risultano vacanti nelle ultime classi, in seguito alle promozioni, sono messi a concorso a norma di legge. Il Ministero può anche,

per ragioni di servizio e in previsione delle promozioni da farsi, bandire i concorsi per un numero di posti dell'ultima classe eguale a quello dei posti vacanti nelle classi superiori e fare le nuove nomine in soprannumero. Così può fare le promozioni in soprannumero fra le varie classi semprechè resti un egual numero di posti scoperti nelle classi superiori.

Art. 40.

Il segretario cura la corrispondenza, ordina e conserva l'archivio, inscrive gli alunni e serba nota delle loro classificazioni, promozioni e licenze, assiste alle sedute del Consiglio dell'Istituto e del Collegio dei professori, ne redige i verbali e gli atti, vigila sulla disciplina degli impiegati subordinati, degli alunni e dei custodi inservienti, eseguisce quanto è deliberato dal direttore dell'Istituto, dal Consiglio e dal Collegio e adempie a tutte le altre funzioni affidategli dal presente regolamento.

Art. 41.

Nei maggiori Istituti, dove più intenso è il lavoro e dove sono più numerosi gli impiegati, il direttore può separare la segreteria per la parte amministrativa da quella per la parte scolastica ed artistica, affidando la direzione di ciascuna sezione ad un segretario.

Art. 42.

L'economo-cassiere tiene la cassa e i registri di contabilità; riscuote i fondi forniti dal Ministero in anticipazione; eseguisce i pagamenti in base a ordini scritti o firmati dal direttore dell'Istituto; compila i resoconti; ha la consegna di tutti gli oggetti appartenenti all'Istituto, ne tiene esatto inventario e ne risponde. Egli è tenuto a prestare un'adeguata cauzione a norma di legge.

È dovere dell'economo di preparare lo schema del bilancio preventivo e redigere il consuntivo annuale; prendere nota degli impegni di spesa assunti dall'Istituto su ciascun capitolo del bilancio; redigere alla fine di ogni trimestre la situazione dei capitoli e vigilare a che non si verifichino eccedenze di spesa al termine dell'esercizio finanziario.

Negli Istituti dove manchi l'economo-cassiere, le sue funzioni saranno dal Ministero affidate ad un segretario su proposta del direttore dell'Istituto, previo versamento della necessaria e adeguata cauzione a norma di legge.

Art. 43.

Il direttore dell'Istituto, assistito dal segretario o da un ragioniere di sua fiducia, farà due volte all'anno e senza alcun preavviso il riscontro della cassa.

Art. 44.

Gli aggiunti di segreteria eseguiscono il lavoro di copiatura, coadiuvano il segretario e l'economo nelle funzioni di segreteria e di contabilità e nella vigilanza sulle cose e sul personale dell'Istituto e adempiono le speciali attribuzioni affidate loro dal direttore.

Art. 45.

Gli economi-cassieri non possono cumulare alcun altro incarico retribuito di funzioni amministrative nell'Istituto.

I segretari non possono cumulare più di un altro incarico retribuito sia di funzioni amministrative sia di insegnamento (quando ne abbiano i titoli).

Non sono considerate agli effetti del presente articolo le remunerazioni per lavori straordinari eseguiti una volta tanto fuori dell'orario normale, i compensi per la maggior opera prestata in occasione di esami, esercitazioni, saggi, esposizioni e simili. Questi lavori straordinari saranno equamente ripartiti tra i funzionari di segreteria che abbiano le attitudini per compierli.

Art. 46.

Negli uffici di segreteria e di economato di ciascun Istituto, oltre al giornale di cassa e ai registri relativi all'inventario dei beni mobili e alle anticipazioni, di cui agli articoli 28, 29, 31 e 375 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, devono impiantarsi e tenersi al corrente i seguenti registri: una rubrica e un protocollo generale della corrispondenza ufficiale; un copia-lettere per la corrispondenza minuta e con i capi di famiglia; un registro-matricola degli alunni e un registro matricola degli inscritti alle scuole operaie e alla scuola libera del nudo; i registri per le votazioni di ciascun insegnante sul profitto, sulla frequenza e sulla condotta dei propri allievi; un registro di presenza per il personale insegnante, un altro per il personale amministrativo, disciplinare, di biblioteca e un terzo per il personale di servizio; un libro dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Istituto e un altro di quelli delle adunanze del Collegio dei professori; un registro della dotazione ripartita secondo i capitoli e divisa in articoli con lo stato analitico dei pagamenti e delle rimanenze; un registro dei conti correnti con i fornitori; un repertorio per i contratti; un registro per le tasse scolastiche e per le propine agli esaminatori; le liste elettorali degli artisti e tutti quegli altri documenti che siano richiesti dal presente regolamento e dalle esigenze scolastiche.

In quegli Istituti ove si tengono sessioni di esame per il conseguimento del diploma di professore di disegno architettonico e per l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie, la segreteria deve tenere al corrente anche un registro distinto dei candidati e dei risultati delle prove per ciascuno di detti esami.

Art. 47.

Ogni richiesta dei professori o degli impiegati per acquisto di materiale didattico, artistico, scientifico e di cancelleria deve essere scritta su apposito bollettario a madre e figlia, firmata dal richiedente e consegnata al segretario affinchè la sottoponga all'approvazione del direttore dell'Istituto.

La consegna delle cose soggette a consumo deve risultare dallo stesso bollettario con la firma del ricevente. Gli altri oggetti vengono inventariati, previo collaudo, quando trattisi di istrumenti, macchine e simili. I libri sono immessi e catalogati in biblioteca prima di essere dati in lettura o forniti alle scuole.

Art. 48.

L'orario giornaliero cui sono obbligati gli impiegati di segreteria ed economato è di sette ore; esso può essere prolungato in caso di urgente necessità per disposizione del direttore dell'Istituto.

L'orario può essere diviso o continuato secondo le disposizioni interne emanate da ciascun direttore per i singoli impiegati, e potrà essere mutato secondo le esigenze del servizio.

Art. 49.

Le segreterie non possono rilasciare alcun certificato o copia o estratto d'atti e di registri, se la domanda non sia stata presentata in carta bollata da L. 1 e se il direttore dell'Istituto non ne abbia dato la autorizzazione.

Il segretario può firmare i certificati e attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli originali.

CAPO IV.

Personale di servizio.

Art. 50.

Il personale di servizio, composto dei custodi-inservienti, è sottoposto al direttore dell'Istituto e a chi ne fa le veci.

Il segretario ha la responsabilità della perfetta esecuzione degli ordini del direttore ed esercita anche la sorveglianza diretta sulla disciplina e sul buon andamento del servizio da parte dei custodi-inservienti, eccezion fatta per quegli Istituti nei quali tale mansione sia affidata ad un ispettore o ad un ispettore capo.

Art. 51.

La nomina dei custodi-inservienti è fatta dal Ministero, al quale spetta pure di ordinare la destinazione del personale di servizio ai singoli Istituti.

Le promozioni di classe dei custodi-inservienti hanno luogo in ordine di anzianità senza demerito e sono fatte con decreto Ministeriale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 61 del presente regolamento.

Art. 52.

I custodi-inservienti hanno l'obbligo di provvedere all'ordine, alla pulizia e alla sorveglianza di tutti i locali e di osservare tutte

quelle disposizioni che sono contenute nei regolamenti interni di ciascun Istituto e che vengono impartite verbalmente o con speciali ordini interni di servizio.

I custodi-inservienti non devono allontanarsi dal posto loro assegnato se non per ragioni di servizio e soltanto dopo averne ottenuto il permesso dal segretario o da quell'altro funzionario che sia stato espressamente incaricato di vigilare sulla disciplina del personale di servizio.

È vietato ai custodi-inservienti di accettare mancie; di fumare nei locali dell'Istituto; di recare disturbo nelle scuole con discorsi ad alta voce o in altro modo; di ingerirsi, in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di interposte persone negli affari dell'Istituto e di darne notizia.

Art. 53.

I custodi-inservienti vestono una divisa uniforme per ogni Istituto, che viene gratuitamente fornita dall'amministrazione.

Essi hanno l'obbligo di conservarla in buonó stato, dovendo essa normalmente durare non meno di due anni, e nel caso di anticipato deperimento, attribuibile a negligenza, saranno puniti con misure disciplinari e saranno tenuti a rifondere all' amministrazione il danno.

Art. 54.

L'orario quotidiano di servizio effettivo è di nove ore durante l'anno scolastico, di sette ore durante il periodo delle vacanze estive.

Il servizio, nelle domeniche e nelle feste ufficiali, è limitato alle ore antimeridiane, secondo un turno stabilito dal direttore dell'Istituto.

Negli altri giorni di vacanza, l'orario del servizio è stabilito dal segretario o dall'ispettore capo secondo le disposizioni interne di ciascun Istituto.

Per i custodi-inservienti vi è in ciascun Istituto un registro dove essi segnano giornalmente l'ora in cui entrano ed escono dall'Istituto apponendovi la loro firma.

Art. 55.

Uno dei custodi-inservienti di ciascun Istituto è adibito all'ufficio di portinaio ed ha l'alloggio nell'Istituto stesso.

Oltre alla custodia del locale, anche nelle ore in cui l'Istituto non funziona, è dovere del portinaio:

a) non permettere l'entrata nell'Istituto a persone estranee senza essersi informato di ciò che desiderano;

b) non permettere l'uscita di qualsiasi oggetto appartenente all'Istituto senza un corrispondente ordine superiore;

c) rispondere alle chiamate telefoniche anche nelle ore e nei giorni in cui gli uffici sono chiusi.

Art. 56.

Nel periodo delle vacanze estive possono essere concessi a ciascun custode-inserviente sino e venti giorni di congedo, sempre che non lo vietino le esigenze dell'Istituto.

Per causa grave, debitamente comprovata, il congedo potrà essere prolungato sino ad un massimo di due mesi, ed essere concesso anche in altri periodi dell'anno, con disposizione del Ministero, che provvederà alla supplenza sulla proposta del direttore dell'Istituto.

Art. 57.

Per il personale di servizio sono inviate al Ministero entro il mese di agosto di ogni anno dai direttori degli Istituti note informative, secondo i moduli stabiliti dal Ministero medesimo.

Art. 58.

Sono estese, in quanto siano applicabili, al personale di servizio degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e del relativo regolamento generale, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, riguardanti le incompatibilità, il cumulo degli impieghi, l'obbligo di residenza, i trasferimenti, l'aspettativa, la disponibilità, le dimissioni, la dispensa dal servizio e la riammissione in servizio.

Art. 59.

Ai custodi-inservienti sottoposti a procedimento disciplinare viene data comunicazione per iscritto dei fatti che sono loro addebitati, con invito a presentare le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni.

Detto termine potrà essere abbreviato o protratto, in caso di giustificata necessità.

L'incolpato potrà chiedere di esporre personalmente le sue ragioni alla *Commissione disciplinare*, di cui all'articolo 61.

Art. 60.

Le pene disciplinari per il personale di servizio, a seconda della gravità della mancanza commessa, sono le seguenti:

1. Ammonizione verbale o scritta.
2. Censura.
3. Sospensione dallo stipendio fino a quindici giorni.
4. Sospensione dal grado e dallo stipendio per un periodo superiore ai quindici giorni.
5. Destituzione.

Art. 61.

La ammonizione è inflitta dal direttore dell'Istituto.

La censura è inflitta dal ministro, sentito il parere del Consiglio dell'Istituto.

Le pene, di cui ai numeri 3, 4 e 5, sono inflitte dal ministro, su deliberazione di una speciale Commissione disciplinare composta del direttore generale per le antichità e le belle arti, presidente; del direttore capo della divisione da cui dipende il personale degli Istituti d'arte e di un direttore o professore degli Istituti suddetti, scelto volta per volta dal ministro.

Un funzionario della Direzione generale per le antichità e le belle arti adempie le funzioni di segretario.

Art. 62.

La Commissione disciplinare di cui all'articolo precedente ha facoltà di procedere all'interrogatorio dell'incolpato, qualora lo ritenga opportuno ed ogni volta che l'interessato ne faccia espressa domanda al Ministero.

Art. 63.

Nei casi di grave mancanza il ministro può, per assicurare il mantenimento della disciplina e pel decoro dell'Istituto, in attesa dei risultati del procedimento disciplinare, sospendere dal grado e dallo stipendio, per un periodo di tempo indeterminato, i custodi-inservienti, salvo a determinare i limiti della sospensione in seguito al parere della Commissione disciplinare.

Il ministro può anche, con disposizione telegrafica, trasferire l'inserviente colpevole di grave mancanza ad altro Istituto.

L'inserviente che non ottemperi a quest'ordine nel tempo prescritto sarà dichiarato dimissionario.

Art. 64.

Il ministro sospenderà immediatamente dal grado e dallo stipendio i custodi-inservienti sottoposti a procedimento penale per quei reati che comportino mandato di cattura e per tutti i reati che ledano gravemente l'onore.

CAPO V.

Tasse scolastiche.

Art. 65.

Tutti coloro che chiedono di essere inscritti in uno qualunque dei corsi delle Accademie e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica debbono pagare la tassa di inscrizione annuale fissata dalle tabelle *D* ed *E* della legge 6 luglio 1912, n. 734. Tale pagamento può essere eseguito in due rate, da versarsi all'ufficio del registro, la prima nel mese di ottobre avanti l'inizio delle lezioni, la seconda non più tardi del 31 marzo.

All'atto della inscrizione l'alunno deve presentare al direttore dell'Istituto la quietanza del pagamento della prima rata della tassa.

Coloro che entro il 31 marzo non abbiamo pagato la seconda rata della tassa di inscrizione, sono inderogabilmente allontanati dall'Istituto.

Agli effetti del pagamento delle tasse il corso inferiore degli Istituti di belle arti deve intendersi corrispondente al primo periodo del corso comune e il corso medio al secondo periodo del corso comune.

Art. 66.

Tutti gli alunni che intendono di sostenere gli esami di licenza di qualsiasi grado da uno qualunque dei corsi degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, debbono, per esservi ammessi, unire alla domanda la quietanza comprovante il pagamento della tassa stabilita.

Coloro che non abbiano superato tutte le prove d'esame nelle sessioni a cui dà diritto il pagamento delle tasse suindicate, qualora vogliano essere nuovamente ammessi agli esami negli anni successivi, dovranno pagare per intero la tassa relativa.

Art. 67.

Nessun alunno è ammesso agli esami di ammissione, revisione, riparazione e licenza se non è in piena regola col pagamento delle tasse scolastiche per l'anno in corso.

Non si accetta la tassa per l'ammissione agli esami di licenza se l'alunno non è in regola con la tassa annuale.

Art. 68.

L'alunno il quale abbandona l'Istituto senza avere soddisfatto il pagamento della seconda rata della tassa di inscrizione annuale non può essere ammesso nè in quell'anno nè nei successivi a frequentare le lezioni o a sostenere esami nello stesso od in altro Istituto se prima non abbia integrato il pagamento delle tasse dovute per l'anno in cui abbandonò la scuola.

Art. 69.

La tassa per la inscrizione alle scuole libere del nudo negli Istituti di belle arti, fissata nella citata tabella *D* della legge 6 luglio 1912, n. 734, è pagata soltanto da coloro che non sono regolarmente inscritti come alunni nel terzo anno del corso medio e nei corsi liberi superiori degli Istituti medesimi.

Art. 70.

Possono essere di anno in anno dispensati dal pagamento delle tasse d'inscrizione e di licenza gli alunni degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica che appartenendo a famiglia di disagiata condizione economica, si siano distinti per valore e diligenza negli studi ed abbiano tenuta buona condotta.

Le domande di esenzione dalla tassa di inscrizione annuale, scritte su carta da bollo da L. 1 debbono essere presentate alla segreteria nella seconda quindicina del mese di settembre, le domande di esenzione dalla tassa di licenza entro il mese di maggio.

Art. 71.

La condizione disagiata della famiglia viene valutata, tenuto conto delle condizioni locali, in base ad attestati del sindaco del Comune ove la famiglia risiede, e dall'Agenzia delle imposte, da cui il Comune dipende, nei quali dovranno rispettivamente essere indicati il numero e la professione dei componenti la famiglia e le imposte e tasse che la famiglia paga al Comune, alla Provincia e allo Stato. Per le informazioni da richiedersi ai Comuni si adotterà il questionario posto in fine del presente regolamento.

Tali documenti, allegati alle relative domande, debbono essere spediti dal segretario dell'Istituto all'Intendenza di finanza della Provincia. L'Intendenza, esaminati i documenti ed accertata con ogni mezzo la vera condizione economica di ciascuna famiglia in rapporto alle condizioni del luogo di residenza, restituirà, entro un mese dal ricevimento, le domande e i documenti al direttore dell'Istituto concedendo o negando il *nulla osta*.

Art. 72.

La dispensa dal pagamento delle tasse, di cui ai precedenti articoli, è concessa con deliberazione del Consiglio dell'Istituto, il quale preso atto del *nulla osta* dell'Intendenza di finanza, delibera sulla base dei risultati delle votazioni annuali e dello scrutinio finale degli esami, nonchè delle relazioni dei professori e degli ispettori sulla condotta dell'alunno.

Art. 73.

Possono essere dispensati dal pagamento della tassa di inscrizione annuale e di licenza dal corso inferiore e medio negli Istituti di belle arti quegli alunni che, oltre ad avere serbato ottima condotta durante l'anno, abbiano riportato dalle prove d'esame e dallo scrutinio finale una media complessiva non inferiore ad 8 decimi nelle materie artistiche e non inferiore a 7 decimi nelle altre materie.

Potrà accordarsi la dispensa dalle tasse anche all'alunno che abbia riportato una media non inferiore a 9 decimi nelle materie artistiche e non meno di 6 decimi in ciascuna delle altre materie.

Art. 74.

Per la dispensa dalla tassa di inscrizione al primo anno del corso inferiore negli Istituti di belle arti si richiede, oltre la prova della disagiata condizione economica, che l'alunno abbia ottenuto una media complessiva di punti 8 nella licenza dalla sesta classe della scuola elementare, ed abbia conseguito nell'esame preliminare di ammissione all'Istituto, una media complessiva di punti 8 e non meno di 7 punti in ciascuna materia.

Per la dispensa dalla tassa d'inscrizione al primo anno dei corsi liberi superiori negli Istituti di belle arti il profitto negli studi sarà dimostrato dal risultato degli esami di cui all'art. 107. Per la dispensa dalla tassa d'inscrizione al secondo anno si terrà conto del giudizio sul complesso dei lavori compiuti da ciascun alunno durante il primo anno; per la dispensa dalla tassa di licenza varrà il giudizio complessivo sui lavori compiuti nel secondo anno e sulle prove dell'esame di licenza.

Art. 75.

Negli Istituti di musica e d'arte drammatica possono essere esonerati dal pagamento della tassa di inscrizione annuale gli alunni i quali, oltre a comprovare la loro disagiata condizione domestica e ad avere serbato ottima condotta abbiano riportato negli esami e nelle classificazioni bimestrali della materia principale una media complessiva non inferiore ad 8 decimi e una media non inferiore a 7 decimi nelle materie complementari.

Potrà accordarsi la dispensa dalle tasse anche all'alunno che abbia riportato una media non inferiore a 9 decimi nella materia principale e non meno di 6 decimi in ciascuna delle materie complementari.

Sono dispensati di diritto dal pagamento delle tasse coloro che godono di una borsa di studio a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 76.

Possono essere dispensati dal pagamento della tassa di licenza normale e superiore negli Istituti musicali e drammatici quegli alunni che, oltre ad avere comprovato la loro disagiata condizione economica e serbato ottima condotta, abbiano riportato nelle classificazioni bimestrali e negli esami le medie complessive indicate nell'articolo precedente.

Per gli alunni che giusta gli articoli 127 e 217 abbiano conseguito la dispensa dagli esami varranno, agli effetti dell'esonero dalle tasse, le medie delle classificazioni bimestrali.

Art. 77.

Gli alunni candidati agli esami di licenza di qualsiasi grado debbono pagare la tassa fissata per detti esami non più tardi di otto giorni prima dell'inizio di essi e rilasciare la quietanza presso la segreteria; diversamente non potranno sostenere esame alcuno.

Gli alunni che abbiano presentato domanda per la dispensa dalle tasse di licenza sono egualmente tenuti a pagare la tassa e presentarne, nel termine prescritto, la quietanza alla segreteria, salvo il rimborso della tassa pagata non appena, in base ai risultati degli esami, sia riconosciuto loro il diritto alla chiesta dispensa.

Potrà il direttore, sentito il Consiglio, proporre al Ministero di esonerare in via eccezionale dal deposito della tassa qualche alunno di poverissima condizione il cui valore, unito alla buona condotta, faccia presumere il conseguimento della dispensa.

Il direttore trasmetterà al Ministero i documenti comprovanti la assoluta povertà dell'alunno e il parere favorevole del Consiglio.

Art. 78.

Sono esclusi dalla dispensa dalla tassa d'inscrizione annuale gli alunni degli Istituti musicali ammessi al primo anno del corso fondamentale e quelli ammessi al primo anno di un corso principale che non abbiano ancora superato l'esame di revisione.

Nel caso che il direttore abbia, a termini dell'art. 216, anticipato l'esame di revisione facendolo sostenere all'alunno non oltre il mese di marzo, l'alunno potrà essere dispensato dal pagamento della seconda rata della tassa.

Gli alunni ammessi ad un corso principale sono dispensati dal pagamento della tassa d'inscrizione annuale al corso fondamentale (teoria della musica e solfeggio) pur seguitando a frequentare anche questo corso.

Art. 79.

Hanno diritto alla restituzione delle tasse sia di inscrizione che di licenza coloro che, avendole pagate, ne sono in seguito dispensati.

Hanno parimenti diritto alla restituzione della tassa di inscrizione coloro che non hanno iniziato il corso annuale di studio o lo hanno frequentato non oltre i primi dieci giorni di lezione, e della tassa di licenza coloro che non si sono presentati al relativo esame.

Hanno anche diritto alla restituzione della tassa già pagata coloro che, avendo chiesta l'ammissione alla scuola libera del nudo, non si siano presentati all'esame, di cui agli articoli 153 e 154 del presente regolamento.

La domanda di restituzione deve essere scritta su carta bollata da L. 1 e per i minori di età dovrà essere fatta dal padre o da chi ne tiene legalmente le veci.

Qualora se ne verifichino le condizioni, la restituzione è disposta mediante dichiarazione scritta dal direttore dell'Istituto sulla domanda, di cui al comma precedente, la quale viene trasmessa con la relativa quietanza all'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione è posto l'ufficio del registro presso il quale fu fatto il versamento e con l'indicazione della persona autorizzata a ritirare la somma.

Art. 80.

Chi, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento per ottenere l'esonero totale o parziale, non possa, per giustificati motivi, frequentare la classe per cui ottenne il titolo di ammissione o di promozione, o sostenere l'esame di licenza, conserva il diritto di domandare l'esonero per l'anno scolastico successivo.

Art. 81.

Ai direttori e agli insegnanti che fanno parte delle Commissioni per gli esami di licenza dal corso inferiore e dal corso medio, di licenza dai corsi liberi superiori degli Istituti di belle arti e di licenza di grado normale e di grado superiore negli Istituti musicali sono corrisposte propine di esame nella misura seguente: detratto a favore dell'erario un decimo della tassa per gli esami di licenza di grado inferiore e medio o normale, e due decimi per gli esami di licenza di grado superiore, il rimanente viene diviso in quote fra gli esaminatori appartenenti al ruolo dell'Istituto, proporzionalmente al numero dei giorni in cui hanno partecipato alle sedute di esame.

La ripartizione delle propine è fatta alla fine di ciascuna sessione di esami con deliberazione del Consiglio dell'Istituto da approvarsi dal Ministero.

Art. 82.

A ciascun esaminatore spetta una sola propina per ciascun candidato alla licenza, anche se l'esaminatore faccia parte di più d'una Commissione o Sottocommissione. Non è corrisposta alcuna propina per gli esami sostenuti a titolo di riparazione, per i quali non è richiesto il pagamento di una nuova tassa.

Art. 83.

Agli insegnanti estranei chiamati a far parte delle Commissioni d'esame negli Istituti di belle arti, di musica ed arte drammatica viene corrisposta una diaria di L. 10 se residenti nella città, e una diaria di L. 18, oltre il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe, se non residenti nella città.

CAPO VI.

Anno scolastico e vacanze.

Art. 84.

L'anno scolastico comincia col 15 ottobre e termina col 15 luglio, compresi i periodi degli esami. Le lezioni incominciano di regola col giorno 3 novembre.

Oltre le domeniche, i genetliaci del Re e della Regina e gli altri giorni festivi stabiliti con il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, sono concessi negli Istituti di belle arti e di musica e d'arte drammatica complessivamente 25 giorni di vacanza da distribuirsi dai direttori degli Istituti nei periodi delle feste natalizie, di capo d'anno, di carnevale e di pasqua, e nelle altre occasioni dipendenti da ragioni locali.

Il calendario scolastico comprendente i giorni di lezione e quelli di vacanza viene stabilito annualmente dal direttore dell'Istituto in conformità delle disposizioni del presente regolamento ed è inviato entro il mese di novembre al Ministero per la debita approvazione, dopo di che viene pubblicato.

PARTE II.

Istituti di belle arti.

CAPO I.

Governo dell'Istituto.

a) Presidente o direttore.

Art. 85.

Il presidente o direttore, quale capo e rappresentante dell'Istituto, provvede al buon andamento didattico, amministrativo e disciplinare di esso, cura la piena ed esatta osservanza di tutte le norme vigenti per l'Istituto stesso ed esercita tutte le funzioni affidategli dal presente regolamento.

In caso di breve assenza egli può delegare le sue funzioni ad un professore titolare membro del Consiglio.

Art. 86.

Al termine dell'anno scolastico il direttore dell'Istituto compila una particolareggiata relazione sull'andamento didattico, amministrativo e disciplinare dell'Istituto, che viene trasmessa al Ministero entro il mese di agosto insieme con le note informative di tutto il personale, compilate secondo i moduli forniti dal Ministero.

b) Collegio dei professori.

Art. 87.

Il Collegio dei professori è composto di tutti gli insegnanti dell'Istituto, titolari, aggiunti e incaricati di ruolo, compresi i maestri dei corsi liberi superiori e, sotto la presidenza del direttore dell'Istituto o del professore titolare all'uopo delegato, delibera sulle questioni riguardanti l'ordinario andamento e i bisogni delle scuole.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta al principio e una volta alla fine dell'anno scolastico e straordinariamente tutte le volte che il direttore dell'Istituto stimi opportuno di convocarlo o ne riceva domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei professori.

Uno dei segretari a ciò designato dal direttore, funge da segretario del Collegio e compila i verbali delle adunanze.

c) Consiglio dell'Accademia o dell'Istituto.

Art. 88.

Il Consiglio dell'Accademia o dell'Istituto, presieduto dal direttore dell'Istituto medesimo o in sua assenza dal professore titolare all'uopo delegato, è composto dei professori emeriti, dei professori titolari di ruolo, dei maestri dei corsi liberi superiori e di quattro consiglieri nominati dal ministro della istruzione pubblica fra gli artisti residenti nella città ove ha sede l'Istituto, su designazione di due artisti per ciascun'arte, fatta dal corpo dei professori emeriti e titolari di ruolo dell'Istituto medesimo.

I consiglieri non insegnanti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 89.

Per gli Istituti aventi sede nelle città minori, il Ministero può disporre che la composizione del Consiglio sia limitata nel numero e nel modo di elezione degli artisti liberi. In tal caso gli statuti o i regolamenti di detti Istituti conterranno le disposizioni per tale composizione, per la durata in carica e per la rinnovazione dei membri estranei al corpo insegnante.

Art. 90.

Il Consiglio dell'Istituto discute e delibera i bilanci preventivi e consuntivi della spesa, le proposte di nomina degli incaricati temporanei e dei supplenti, le proposte di trasferimento degli insegnanti e si occupa di tutte le questioni d'ordine generale, didattico e disciplinare sottopostegli dal direttore dell'Istituto.

Le deliberazioni concernenti i trasferimenti degli insegnanti e tutte quelle che si riferiscono alle persone degli insegnanti e degli altri funzionari dell'Istituto, debbono esser prese con votazione a scrutinio segreto, pena la nullità.

Art. 91.

Il Consiglio si raduna ordinariamente tre volte l'anno, nei mesi di gennaio, giugno e ottobre. Può radunarsi straordinariamente su invito del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, che ne facciano domanda scritta e motivata.

Le riunioni del Consiglio saranno valide quando vi assista almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio è assistito dal capo della segreteria, il quale ha voto consultivo nelle questioni amministrative e regolamentari.

Il verbale di ogni seduta viene letto e firmato dal presidente e dal segretario, nella seduta immediatamente susseguente, prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.

Art. 92.

I consiglieri insegnanti nell'Istituto hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio.

I consiglieri non insegnanti, che non intervengano a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti ed immediatamente sostituiti.

Ai consiglieri non insegnanti è assegnata una indennità di lire 10 per ciascun giorno di adunanza del Consiglio a cui intervengano.

CAPO II.

Insegnamento.

Art. 93.

L'insegnamento comune per tutte le arti si divide in due periodi:

1° corso inferiore (primo periodo del corso comune);

2° corso medio (secondo periodo del corso comune).

Così il corso inferiore come il medio hanno la durata di tre anni.

Tuttavia i giovani distinti per ingegno e per capacità artistica possono, per deliberazione del Consiglio dell'Istituto, essere ammessi, alla fine del secondo anno del corso inferiore, a sostenere gli esami di licenza dal corso stesso.

Art. 94.

I corsi liberi superiori per l'insegnamento superiore specializzato delle varie arti già funzionanti nel R. Istituto di belle arti di Roma possono essere estesi anche nelle Accademie e negli Istituti di belle arti di Torino, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo, sempre che gli enti locali s'impegnino a concorrere per due terzi nella spesa d'impianto e mantenimento delle scuole stesse.

Art. 95.

Le materie d'insegnamento del corso inferiore sono: il disegno geometrico e di proiezione, la prospettiva e la teoria delle ombre, l'ornato disegnato e dipinto, la figura disegnata, gli elementi di architettura, gli elementi di plastica, di ornato e di figura, l'anatomia (osteologica e morfologica), la storia dell'arte e le materie di cultura generale.

Art. 96.

Le materie d'insegnamento del corso medio sono: l'architettura, la figura disegnata e monocroma, la figura dipinta, la figura modellata, l'ornato disegnato e dipinto, l'ornato modellato, la scenografia, l'anatomia (miologia e fisiologia), la storia dell'arte e le materie di cultura generale.

Art. 97.

Durante il corso medio è data facoltà agli alunni di dedicarsi anche all'esercizio nelle tecniche dell'arte che intendono eleggere.

Art. 98.

I direttori degli Istituti, su deliberazione del Consiglio dell'Istituto, possono proporre al Ministero che, ad integrare l'insegnamento indicato negli articoli precedenti, siano istituiti insegnamenti speciali di materie facoltative.

Detti insegnamenti debbono essere riconfermati anno per anno.

Art. 99.

Entro il mese di settembre i professori titolari di ciascuna materia debbono compilare o confermare, per sottoporli all'approvazione del Consiglio dell'Istituto, i programmi di insegnamento per la propria scuola, sia per le classi da essi tenute, come per quelle affidate agli aggiunti e agli incaricati della stessa materia.

Art. 100.

Ogni tre anni almeno dovrà farsi nelle Accademie e negli Istituti e belle arti una esposizione dei saggi migliori degli alunni.

CAPO III.

Classi aggiunte.

Art. 101.

Il numero massimo normale degli alunni in ciascuna classe delle materie artistiche per ciascun anno del corso inferiore è di trenta.

Nelle classi delle materie stesse per ciascun anno del corso medio il numero massimo normale è di quindici.

Nelle classi delle materie di cultura generale e di storia dell'arte il numero massimo normale è di trenta.

Quando i limiti fissati dai commi precedenti siano superati, si fa luogo allo sdoppiamento di ciascuna classe. In ogni caso le classi aggiunte non possono superare il numero di due per ciascuna materia.

Art. 102.

Le classi aggiunte sono mantenute sino a che il limite massimo di frequenza resti superato, e ciò anche per gli anni scolastici seguenti a quello in cui le classi aggiunte furono istituite.

In quest'ultimo caso lo sdoppiamento della classe e l'incarico dell'insegnamento nella classe aggiunta decorrono dal primo giorno dell'anno scolastico.

Art. 103.

Le proposte per le istituzioni delle classi aggiunte debbono essere inviate al Minitero dal direttore dell'Istituto nella seconda quindicina del mese di novembre di ogni anno.

Art. 104.

La classe aggiunta può essere affidata all'insegnante della classe normale, sempre che vi sia compatibilità di orario, in relazione così all'orario generale stabilito al principio dell'anno scolastico, come al numero massimo di ore settimanali di lezione che l'insegnante è tenuto ad impartire.

Quando la classe aggiunta venga affidata ad un insegnante di ruolo dell'Istituto è corrisposto a detto insegnante un assegno mensile non superiore alla decima parte del terzo dello stipendio dell'insegnante della classe normale.

Agli incaricati straordinari invece è corrisposto un assegno mensile non superiore alla decima parte dei due terzi dello stipendio dell'insegnante della classe normale.

Art. 105.

Le nomine degli incaricati delle classi aggiunte sono fatte per decreto Ministeriale; esse sono sempre temporanee e non possono essere mantenute oltre il 31 luglio di ciascun anno.

CAPO IV.

Corsi liberi superiori.

Art. 106.

Possono essere istituiti dal Ministero nelle Accademie e negli Isti-

tuti di belle arti di cui all'art. 94 corsi liberi superiori di pittura, scultura e decorazione, nei quali lo studio si svolgerà liberamente secondo il programma proprio di ciascun docente.

Ciascun corso ha la durata di due anni e vi possono essere ammessi tutti coloro che abbiano ottenuta la licenza del corso medio in un R. Istituto di belle arti e tutti quegli artisti che superino l'esame di cui all'articolo seguente.

Art. 107.

Coloro che intendano di essere ammessi ad uno dei corsi liberi superiori, siano artisti liberi o licenziati dal corso medio di un Istituto di belle arti, debbono farne domanda al direttore dell'Istituto su carta bollata da L. 1 non più tardi del 15 novembre di ogni anno, corredandola dei documenti indicati nell'art. 120.

Sono ammessi nei corsi liberi superiori soltanto coloro che hanno superato gli esami seguenti:

1. Per la pittura:

a) saggio di disegno: nudo disegnato dal vero a tutto effetto e relativo particolare anatomico;

b) saggio d'invenzione: figura ornamentale disegnata a memoria e particolare anatomico di detta figura a memoria;

c) tema architettonico in prospettiva;

d) bozzetto in scultura di animali e figura;

e) saggio di pittura: nudo dipinto dal vero;

f) saggio di una impressione di paesaggio dal vero.

I giovani provenienti dal corso medio sono dispensati dalle prove *a*) e *d*).

2. Per la scultura:

a) saggio di disegno: nudo disegnato dal vero a contorno o mezza macchia e particolare anatomico del nudo medesimo;

b) tema architettonico: schizzo prospettico e particolare geometrico a contorno;

c) composizione ornamentale policroma;

d) composizione di figura e d'ornamento (bassorilievo);

e) saggio di scultura: nudo in bassorilievo.

I giovani provenienti dal corso medio sono dispensati dalle prove *a*) e *c*).

3. Per la decorazione:

a) tema architettonico in prospettiva;

b) composizione figurativa policroma ed ornamentale a memoria;

c) tema di composizione ornamentale di un dato stile;

d) saggio di plastica.

I giovani provenienti dal corso medio sono dispensati dalla prova *c*).

Art. 108.

La Commissione giudicatrice degli esami, di cui all'articolo precedente, è composta dei professori titolari di architettura, di plastica della figura, di disegno di figura e di ornato e decorazione dell'Istituto, di due artisti liberi designati dal direttore dell'Istituto o dal Corpo accademico, laddove esista, e dei maestri dei corsi liberi superiori.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente; funge da segretario il segretario dell'Istituto.

Art. 109.

I maestri dei corsi liberi superiori sono nominati con decreto Ministeriale per non oltre un quinquennio, su designazione fattane dal Consiglio dell'Istituto con il concorso degli studenti incritti nei rispettivi corsi liberi superiori quando il numero degli studenti stessi non sia inferiore a sei.

Per tale designazione il direttore dell'Istituto invita in un giorno determinato gli studenti, già inscritti nel corso in cui è vacante la cattedra, a una votazione a scheda segreta.

Il Consiglio dell'Istituto, convocato nel medesimo giorno alla medesima ora, procede anch'esso per votazione segreta alla designazione del maestro da nominarsi.

Lo scrutinio dei voti è fatto pubblicamente dal direttore dell'Istituto, coadiuvato dal segretario, con l'intervento di due scrutatori nominati l'uno dal Consiglio e l'altro dagli studenti.

L'artista che abbia raccolto i due terzi almeno dei suffragi dei votanti, viene designato al ministro per la nomina.

Art. 110.

Qualora il numero degli studenti inscritti non raggiunga il minimo stabilito dall'articolo precedente, o nessun artista abbia raccolto i due terzi dei suffragi richiesti dall'ultimo comma, la nomina dei maestri sarà fatta dal ministro, sentita la terza sezione del Consiglio superiore di belle arti. In egual modo sarà provveduto nel caso in cui il ministro non creda, per gravi ragioni, di accogliere la designazione fatta dagli studenti.

Art. 111.

I maestri sono compensati mediante una retribuzione annua, non inferiore alla somma di L. 3000, pagabile in dieci rate mensili a decorrere dal primo ottobre.

Essi, allo scadere dell'incarico, possono essere rieletti per un altro quinquennio nelle forme indicate dall'articolo precedente.

Art. 112.

Nei corsi liberi superiori possono essere ammessi ad insegnare senza rimunerazione anche dei liberi docenti, da nominarsi dal Ministero, limitatamente alle materie complementari od affini alla principale e compatibilmente con la disponibilità dei locali o del personale di servizio.

La ammissione dei liberi docenti è fatta in base al giudizio di una speciale Commissione presieduta dal direttore dell'Istituto e composta di due membri designati dal Consiglio dell'Istituto e di due nominati dal Ministero.

I liberi docenti possono essere annualmente riconfermati dal ministro, su proposta del capo dell'Istituto.

Art. 113.

Al termine del biennio di studio gli alunni regolarmente inscritti debbono sottoporsi ad un esame per il conseguimento della licenza.

Tale esame è giudicato da una Commissione composta dei maestri del corso libero superiore, dei professori di plastica della figura, di disegno di figura e di ornato e decorazione, di due artisti estranei eletti dai corpi accademici o dai collegi dei professori, e dei consiglieri dell'Istituto, di nomina ministeriale, laddove esistono, o in mancanza, di altrettanti artisti estranei designati dal Ministero.

La Commissione giudica collegialmente del valore di ciascun candidato, ma può suddividersi in sottocommissioni di cinque membri per l'esame di ciascuna materia.

Ogni commissario dispone di dieci punti ed è dichiarato licenziato quel candidato che abbia conseguita la media complessiva di otto decimi dei punti.

Per i pieni voti legali ed assoluti e per la lode sono applicabili le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 134 del presente regolamento.

CAPO V.

Insegnanti.

Art. 114.

Tutti gli insegnanti hanno l'obbligo di impartire l'insegnamento secondo l'orario debitamente approvato, di partecipare alle sedute del Collegio dei professori, alle Commissioni d'esame e alle Commissioni speciali, nelle quali sono chiamati dal direttore dell'Istituto, di vigilare a turno alle scuole libere del nudo.

Art. 115.

Nelle materie per le quali esistono in ruolo un professore titolare ed altri insegnanti, il titolare ha la responsabilità dell'andamento didattico di tutte le classi della sua scuola e tutti gli altri insegnanti a lui aggregati per aiuto, debbono conformarsi ai programmi fissati e alle norme da lui emanate per il buon funzionamento della scuola.

Art. 116.

L'orario settimanale obbligatorio per gli insegnanti è compreso fra i limiti seguenti: pei professori titolari delle materie artistiche minimo ore 9, massimo ore 18; per gli aggiunti e incaricati delle

stesse materie minimo ore 9, massimo ore 18; per gli insegnanti delle altre materie obbligatorie e facoltative minimo ore 6, massimo ore 9. Ove nella compilazione degli orari risultasse un eccessivo sovraccarico per gli studenti, il Consiglio potrà ridurre di una ora o due al più l'orario minimo settimanale di qualche insegnante, sottoponendo la relativa proposta motivata al Ministero per la sua preventiva approvazione.

Art. 117.

Nella seconda quindicina del mese di settembre il direttore dell'Istituto, sentito il Collegio dei professori, compila e invia al Ministero per l'approvazione l'orario settimanale dei singoli insegnamenti per l'anno scolastico. All'orario dev'essere unito un prospetto da cui risulti il numero delle ore settimanali di lezione a cui gli scolari di ciascun corso resteranno obbligati.

Al principio dell'anno scolastico il professore titolare propone al direttore dell'Istituto la ripartizione, fra i vari insegnanti, dell'insegnamento nelle diverse classi della scuola a lui affidata. Di tale ripartizione viene data comunicazione al Consiglio dell'Istituto per la debita approvazione.

Capo VI.

Alunni.

Art. 118.

Possono essere ammessi nel corso inferiore degli Istituti di belle arti i giovani d'ambò i sessi che provino di aver compiuto gli anni quattordici e di aver superato l'esame della sesta classe elementare e che siano stati approvati in via preliminare in un esame di disegno geometrico e di disegno dal vero. Per gli aspiranti provenienti da scuole le quali non abbiano la sesta classe elementare sarà valido l'attestato di aver superata la quinta classe.

Sono in ogni caso esclusi gli esami di equipollenza a favore di coloro che non provino di aver compiuto gli studi di cui al comma precedente.

Gli stranieri, che chiedono l'ammissione negli Istituti di belle arti, debbono provare la loro conoscenza della lingua italiana e presentare titoli di studio equipollenti o superiori al prescritto esame.

Art. 119.

Per essere ammessi nel corso medio degli Istituti di belle arti è necessario presentare, oltre alla prova di possedere i requisiti di cui al primo comma dell'articolo precedente, anche il diploma di licenza dal corso inferiore, conseguito in un Istituto di belle arti del Regno.

Possono essere ammessi negli anni successivi al primo del corso inferiore, o del corso medio coloro che, oltre a possedere i requisiti generali determinati nell'articolo precedente e tenuto conto, per il corso medio, di quanto dispone il primo comma del presente articolo, abbiano superato nell'Istituto in cui chiedono l'ammissione, uno speciale esperimento di esame in tutte le materie insegnate negli anni precedenti a quello cui aspirano ad essere inscritti.

Art. 120.

La domanda di ammissione negli Istituti di belle arti, scritta su carta bollata da L. 1, deve essere presentata alla Direzione non avanti il 1° agosto e non più tardi del 30 settembre e corredata, oltrechè del titolo prescritto, dell'atto di nascita, dell'attestato di sana costituzione fisica, dell'attestato di buona condotta di data non anteriore a due mesi, e della quietanza di pagamento della prima rata della tassa scolastica.

I suddetti documenti devono essere debitamente legalizzati. Tutti gli alunni regolarmente inscritti sono muniti di una tessera speciale di riconoscimento rilasciata dal direttore dell'Istituto.

Art. 121.

Possono ottenere il trasferimento da uno ad altro Istituto sia al principio che nel corso dell'anno scolastico, quegli alunni che presentino all'Istituto dove intendono di inscriversi un certificato di nulla osta del direttore dell'Istituto dal quale provengono. Non sono in nessun modo concesse ammissioni agli esami in un Istituto di alunni provenienti da altri Istituti, se non in casi eccezionali, per ragioni di assoluta necessità e solo quando siano state esplicitamente autorizzate con apposita dichiarazione scritta dal direttore dell'Istituto dal quale gli alunni provengono. Sono valide le tasse pagate per l'Istituto di origine; però nel caso che le tasse fissate per l'Istituto cui l'alunno si trasferisce fossero superiori a quelle stabilite per l'Istituto da cui proviene, egli dovrà pagare la differenza.

Art. 122.

Gli alunni che senza legittima giustificazione si assentino dalle lezioni per un numero complessivo di quindici giorni durante l'anno scolastico sono radiati dai registri d'inscrizione senza rimborso delle tasse pagate.

Art. 123.

Le pene disciplinari per gli alunni sono:

a) ammonizione;

b) interdizione temporanea dalla scuola sino a dieci giorni;

c) interdizione temporanea sino a tre mesi;

d) espulsione dall'Istituto.

Le pene indicate in *a*) e *b*) sono inflitte dal direttore dell'Istituto; quelle in *c*) con deliberazione del Collegio dei professori e quelle in *d*) dal ministro dell'istruzione pubblica su proposta del Consiglio dell'Istituto.

Capo VII.

Esami.

a) Sessioni di esame.

Art. 124.

Gli esami si danno in due sessioni.

La prima sessione si svolge nei mesi di giugno e di luglio e comprende gli esami di licenza dal corso inferiore e dal corso medio e le prove finali di revisione; la seconda si tiene nel mese di ottobre e comprende gli esami di riparazione e di ammissione.

Le due sessioni d'esame per il conseguimento del diploma di professore di disegno architettonico sono tenute nei mesi di ottobre e di aprile.

Art. 125.

Nel maggio e nel settembre di ciascun anno la direzione dell'Istituto con pubblici avvisi bandisce l'apertura della rispettiva sessione di esami. Le domande per la inscrizione agli esami di ammissione e quelle degli estranei per l'ammissione agli esami di licenza, scritte su carta bollata da L. 1, debbono essere presentate alla segreteria quindici giorni avanti l'inizio della sessione, corredate della quietanza di pagamento della tassa prescritta.

b) Esami di promozione e di revisione.

Art. 126.

Le promozioni da un anno all'altro di ciascun corso nelle materie artistiche sono fatte sulla base del giudizio che viene dato dalla Commissione esaminatrice sul complesso degli elaborati eseguiti durante l'anno scolastico. Tale giudizio sarà integrato con la esecuzione di una prova finale di revisione su tema dato dalla Commissione esaminatrice. Gli alunni, che non abbiano superato la prova nella prima sessione, possono ripeterla a titolo di riparazione nella sessione di ottobre.

Per l'anatomia, la storia dell'arte e le materie di coltura generale è parimenti richiesta una prova finale di revisione nella prima sessione con diritto alla prova di riparazione nella seconda sessione.

Art. 127.

La Commissione esaminatrice degli elaborati ha facoltà di esonerare dalla prova di revisione nelle materie artistiche quegli alunni che mostrino di aver raggiunto la maturità necessaria per la promozione all'anno superiore.

Non è concessa alcuna esenzione dalla prova finale di revisione per le materie indicate nel secondo comma dell'articolo precedente. Non possono parimenti concedersi esenzioni dall'esame in alcuna materia nella licenza dal corso inferiore e dal corso medio e negli esami per il conseguimento del diploma di professore di disegno architettonico.

c) Esami di licenza dai corsi inferiore e medio.

Art. 128.

La licenza dal corso inferiore e quella dal corso medio sono rilasciate in base al risultato di uno speciale esperimento di esame da sostenersi in tutte le materie comprese nel programma del terzo anno rispettivamente del corso inferiore e del corso medio. Agli esami di licenza dal corso inferiore o dal corso medio possono presentarsi anche candidati estranei all'Istituto. Coloro degli estranei che si presentano all'esame di licenza dal corso medio debbono però sostenere gli esami di licenza anche nelle materie d'insegnamento che si svolgono nel corso inferiore.

A coloro che non abbiano superato nella prima sessione l'esperimento d'esame è concesso di ripetere nella seconda sessione le prove delle materie in cui sono caduti.

Art. 129.

I candidati alle licenze dal corso inferiore e dal corso medio che non ottengano la licenza nelle due sessioni suddette, debbono ripetere l'anno scolastico, ma avranno facoltà, alla fine di esso, di sostenere l'esperimento d'esame nelle sole materie, in cui non conseguirono l'approvazione nell'anno precedente. Debbono parimente ripetere l'anno scolastico gli alunni che non abbiano ottenuto nelle due sessioni consecutive d'esame la promozione all'anno superiore del medesimo corso. In questo caso essi ripetono la prova finale di revisione in tutte le materie.

L'alunno che per due anni consecutivi non ottenga la promozione alla classe superiore o non superi in due anni gli esami di licenza dal corso inferiore o quelli dal corso medio, o gli esami per il conseguimento del diploma di professore di disegno architettonico, viene definitivamente escluso dall'Istituto.

Art. 130.

Gli alunni debbono presentarsi agli esami di entrambe le sessioni negli Istituti dove sono regolarmente inscritti.

Coloro che non abbiano superato in due sessioni consecutive gli esami di licenza dal corso inferiore o dal corso medio, non possono fruire della facoltà loro concessa dal primo comma dell'articolo precedente, qualora ripetano in altro Istituto l'ultimo anno del corso al quale sono inscritti.

Art. 131.

Gli alunni, che abbiano superato nella prima sessione tutti gli esami della classe alla quale erano inscritti con una media non inferiore a otto decimi, possono presentarsi nella seconda sessione agli esami dell'anno immediatamente superiore, escluso il passaggio dal corso inferiore al corso medio, purchè il Collegio dei professori, espressamente interrogato, abbia dato parere favorevole all'ammissione.

Le domande di ammissione agli esami, di cui al comma precedente, scritte su carta da bollo da L. 1, debbono essere presentate al direttore dell'Istituto non avanti il 1° agosto e più tardi del 30 settembre ed essere corredate della quietanza di pagamento della tassa di inscrizione all'anno di corso del quale chiedono di dare gli esami ed eventualmente anche della prescritta tassa di esame.

d) Commissioni esaminatrici. — Procedimento degli esami.

Art. 132.

Il giudizio sugli elaborati eseguiti durante l'anno scolastico e sulle prove finali di revisione per la promozione da un anno all'altro del medesimo corso è dato, per ciascuna materia, da una Commissione di tre membri compreso il professore della materia, che la presiede; di essa fanno parte, per il corso inferiore, l'aggiunto e l'incaricato della stessa materia o, in mancanza di uno dei due o di entrambi, uno o due insegnanti di ruolo di materie affini, nominati dal direttore dell'Istituto; per il corso medio, due insegnanti titolari di ruolo di materie affini, designati dal capo dell'Istituto.

In quegli Istituti, ove se ne dimostri la opportunità, i regolamenti interni possono disporre che la Commissione, di cui al precedente comma, presieduta dal professore titolare della materia, sia invece costituita di due artisti estranei all'Istituto, eletti dal corpo accademico là dove esiste, oppure dal Collegio dei professori.

In assenza del professore titolare della materia, lo sostituisce l'insegnante, a cui fu dal ministro affidata la supplenza alla cattedra stessa, o, in mancanza di questo, un insegnante titolare di materia affine, designato dal direttore dell'Istituto.

Le Commissioni per gli esami di tutte le materie insegnate in un dato anno di corso, debbono tenere una riunione finale plenaria per decidere collegialmente della promozione di ciascun alunno all'anno superiore. Il loro giudizio deve esprimersi mediante punti da 0 a 10; il 6 indica la sufficienza.

Art. 133.

Gli esami di licenza dal corso inferiore e dal corso medio sono giudicati da una Commissione plenaria composta degli insegnanti di tutte le materie del corso, di due artisti estranei eletti dai corpi accademici o dai collegi dei professori e dei quattro consiglieri dell'Istituto di nomina ministeriale, laddove esistono.

Possono esser chiamati a far parte della Commissione di esame, in sostituzione dei titolari, anche quei professori aggiunti che abbiano insegnato nell'ultimo anno del corso inferiore e medio.

In quegli Istituti, ove esistono professori emeriti ed onorari i regolamenti interni possono disporre che in luogo di uno o due degli artisti estranei, di cui al comma precedente, siano chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici, uno o due di essi, eletti dai corpi accademici o dai collegi dei professori.

La Commissione plenaria, di cui al presente articolo, si divide in Sottocommissioni di tre membri, per ciascuna materia, compreso l'insegnante della materia che la presiede, o in sua mancanza il supplente od un insegnante di materia affine, in analogia a quanto dispone l'articolo precedente.

Il conferimento delle licenze è deliberato in seduta plenaria alla fine degli esami, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 134.

Ogni membro della Sottocommissione di cui all'articolo precedente, dispone di dieci punti per il giudizio sul merito di ciascun candidato.

Ottiene l'approvazione quel candidato che abbia conseguito non meno di diciotto punti complessivi; può tuttavia essere approvato anche quel candidato che abbia conseguito diciassette punti, quando due degli esaminatori abbiano assegnato sei punti ciascuno.

Sono dichiarati, secondo i casi, promossi o licenziati quei candidati che abbiano ottenuta la approvazione in tutte le materie.

Possono tuttavia venire promossi o licenziati, con deliberazione della Commissione plenaria, presa con maggioranza di due terzi dei votanti, quei candidati che non abbiano ottenuta la approvazione nelle materie di cultura generale, purchè abbiano conseguita una votazione non minore di quindici trentesimi in ciascuna di esse e abbiano ottenuto una media complessiva di voti non minore di nove decimi in tutte le materie artistiche.

Quei candidati che abbiano conseguito una media complessiva di nove decimi di punti si intendono approvati a pieni voti legali.

Nel caso che un candidato abbia conseguito i pieni voti assoluti, la Commissione plenaria può accordare la lode, che deve essere approvata almeno da tre quarti dei votanti. Della lode è fatta menzione sul diploma di licenza.

Art. 135.

A tutti gli esami assiste in qualità di segretario, per compilare i verbali e per coadiuvare i commissari nella sorveglianza durante le prove d'esame, il segretario o, in caso di impedimento, un altro funzionario della segreteria designato dal direttore dell'Istituto.

Ad esame compiuto, tutti i risultati espressi nei processi verbali, o negli specchietti delle votazioni e in tutti gli altri documenti concernenti i lavori della Commissione, debbono essere raccolti e consegnati all'ufficio di segreteria che ne cura la conservazione.

Tutti i risultati degli esami sono trascritti negli appositi registri esistenti nella segreteria.

Art. 136.

La sorveglianza nelle aule dove si svolgono gli esami è esercitata per turno dagli insegnanti facenti parte delle Commissioni giudicatrici.

Per nessuna ragione la sorveglianza può venire interrotta. In caso di momentanea assenza gli insegnanti vengono sostituiti dal segretario della Commissione o da qualcuno dei funzionari della segreteria precedentemente designato dal direttore dell'Istituto.

L'opera dei custodi-inservienti è limitata ai servizi materiali e alla vigilanza fuori delle aule.

CAPO VIII.

Viaggi d'istruzione.

Art. 137.

È in facoltà del Ministero di conferire annualmente per ciascun Istituto un numero determinato di premi agli alunni, consistenti in viaggi d'istruzione da compiersi nei mesi di agosto, settembre e ottobre.

Tale conferimento vien fatto su proposta del Consiglio di ciascun Istituto a quelli fra i giovani che si siano resi maggiormente meritevoli per profitto e per disciplina, scelti fra i licenziati dall'ultimo anno scolastico del corso medio e dai corsi liberi superiori, laddove esistano; a parità di merito il premio è assegnato ai più bisognosi.

La determinazione del numero dei premi, dell'ammontare della borsa di viaggio e della mèta è fatta attualmente dal Ministero.

Art. 138.

L'ammontare complessivo delle borse di viaggio è inscritto nel bilancio preventivo di ciascun Istituto sotto la speciale denominazione di « Premi agli studenti: viaggi di istruzione ».

L'ammontare di ciascuna borsa è pagato per metà all'inizio del viaggio dall'economo dell'Istituto; l'altra metà è pagata dall'economo dell'Istituto di belle arti della città scelta a mèta del viaggio o, in mancanza, dal sindaco della città medesima.

L'invio di questa seconda metà della borsa viene fatto in precedenza dall'Istituto a cui appartiene il giovane premiato, mediante vaglia bancario.

All'atto del pagamento della seconda rata i giovani premiati debbono presentare la tessera personale di libero ingresso nei musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti nazionali ad essi rilasciata dal Ministero e la tessera di riconoscimento dell'Istituto da cui provengono o, in mancanza di quest'ultima, una lettera ufficiale di presentazione del direttore dell'Istituto medesimo.

I giovani premiati col viaggio d'istruzione debbono presentare al loro ritorno una relazione del loro viaggio corredata di schizzi e appunti grafici. Di questa relazione il direttore dà loro atto rilevando anche i pregi che essa possa contenere.

CAPO IX.

Borse di studio.

Art. 139.

Nei bilanci degli Istituti di belle arti sono istituite delle Borse di studio, per porgere aiuto ai giovani che attendono agli studi dell'arte o li hanno da breve tempo compiuti.

Tali Borse, non superiori a L. 1000 annue ciascuna, sono conferite per un biennio in seguito ad esame di concorso, da svolgersi entro il mese di luglio presso ciascun Istituto, ove esse siano istituite.

Sono esclusi dal concorso i giovani i quali godano già del beneficio di Borse di studio di fondazione provinciale, comunale o privata.

Art. 140.

Sono ammessi al concorso i giovani italiani, di disagiata condizione economica e di esemplare condotta, che siano stati promossi dal secondo al terzo anno del corso medio o che abbiano, da non oltre due anni, ottenuta la licenza dal corso medio dell'Istituto nel quale intendono di concorrere.

La disagiata condizione economica deve essere dimostrata nel modo indicato dall'art. 71, riguardante la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 141.

L'esame di concorso consiste nella esecuzione di un bozzetto ex-tempore da compiersi in una sola seduta e da svolgersi poi, in sei giorni, in un disegno monocromo, in un dipinto ad olio, in un bassorilievo, in un progetto architettonico o di decorazione, a seconda dell'arte a cui il concorrente intende di dedicarsi.

La misura del lato massimo del lavoro, sia esso un disegno o un dipinto, non deve essere inferiore a sessanta centimetri e non inferiore a centimetri ottanta per un bassorilievo.

Per l'architettura e per la decorazione lo sviluppo dell'ex-tempore potrà farsi per l'intiero progetto o per parte di esso, a seconda che verrà indicato dal tema.

Art. 142.

I temi degli esami, di cui al precedente articolo, sono dati dalla Commissione giudicatrice del concorso, composta dei professori titolari delle arti per le quali sono assegnate le borse di studio, e di tre artisti, un pittore, uno scultore e un architetto, designati per votazione a schede segrete dai giovani che sono stati regolarmente inscritti alla gara.

Per lo scrutinio della suddetta votazione si applicano le norme fissate al quarto comma dell'art. 109 del presente regolamento.

Art. 143.

La Commissione conferisce le borse di studio a coloro fra i concorrenti i quali si mostrino, in modo assoluto e non soltanto relativo, degni di conseguirle ed ha pure facoltà di assegnare le borse fissate per una determinata arte ai concorrenti per un'arte diversa, qualora fra gli aspiranti a quell'arte determinata nessuno ne sia dalla Commissione ritenuto meritevole.

Il conferimento delle borse deve essere approvato dal Ministero entro il mese di agosto.

Art. 144.

Il godimento delle borse di studio ha in ogni anno la durata di dieci mesi a decorrere dal 1° settembre e la somma annua è pagata in cinque rate bimestrali posticipate dall'economo dell'Istituto sui fondi delle anticipazioni e in base a certificato del direttore dell'Istituto, che attesti la operosità artistica del giovane premiato, durante ciascun bimestre.

Alla fine del primo anno di godimento delle borse dovrà farsi luogo a conferma, in seguito a favorevole risultato della apposita ispezione da compiersi entro il mese di luglio dalla medesima Commissione giudicatrice del concorso.

Durante il secondo anno di godimento delle borse dovrà compiersi non più tardi del 31 gennaio una nuova ispezione da una Commissione di tre professori titolari nominata dal direttore dell'Istituto.

Qualora il risultato di tale ispezione riesca sfavorevole al giovane premiato verrà sospeso il pagamento delle tre ultime rate bimestrali, le quali potranno essere pagate soltanto qualora una nuova ispezione, eseguita non oltre il mese di maggio, attesti la rinnovata operosità dell'artista.

Il godimento delle borse di studio potrà essere temporaneamente sospeso od anche definitivamente tolto, nei casi di gravi mancanze disciplinari e di gravi ragioni d'indole morale, per disposizione del Ministero su proposta del Consiglio dell'Istituto.

Art. 145.

I giovani vincitori delle borse di studio devono dimorare in una città ove abbia sede un Istituto di belle arti e, qualora siano già licenziati, potranno essere ammessi a frequentare i corsi dell'Istituto medesimo e ottenere tutte quelle facilitazioni che il direttore dell'Istituto riterrà opportuno di concedere, previa comunicazione al Ministero.

Art. 146.

Nel bilancio preventivo di ciascun Istituto, ove siano istituite borse di studio, dovrà inserirversi, sotto la speciale denominazione

di *Borse di studio*, l'ammontare complessivo delle borse da pagarsi nel relativo esercizio finanziario.

Esse saranno preferibilmente destinate a quelle arti per le quali non esistano presso il medesimo Istituto borse di fondazione privata.

CAPO X.

Biblioteca.

Art. 147.

La biblioteca, sotto l'alta sorveglianza del direttore dell'Istituto, è affidata alle cure del professore di storia dell'arte che ha le funzioni di bibliotecario e che è il consegnatario responsabile di tutto il materiale ivi raccolto.

Il bibliotecario potrà essere coadiuvato da un distributore, nominato in seguito a concorso, al quale potranno essere ammessi coloro che non abbiano meno di 21 anni, nè più di 40 anni di età e possiedano una adeguata cultura letteraria e artistica e un titolo scolastico non inferiore alla licenza ginnasiale o tecnica o complementare, ovvero il diploma di licenza da un Istituto d'arte governativo. Il concorso potrà essere per soli titoli ed anche per titoli ed esame.

Art. 148.

In quegli Istituti dove non esista un distributore di ruolo, il servizio di distribuzione delle opere potrà essere affidato, mediante decreto Ministeriale da rinnovarsi ogni anno, ad uno degli impiegati della segreteria, su proposta del direttore, su conforme parere del Consiglio dell'Istituto.

Tale incarico potrà essere affidato, in via eccezionale, ad un custode-inserviente, qualora questi ne abbia la capacità e le condizioni dell'Istituto lo richiedano.

Art. 149.

Per la consultazione delle opere devono compilarsi due cataloghi distinti, l'uno per ordine alfabetico degli autori e l'altro per classificazione di materia.

Le stampe e le fotografie sono elencate in un catalogo speciale; un altro catalogo dev'essere compilato per la raccolta dei periodici.

Art. 150.

Nella biblioteca vi è una sala di lettura, sottoposta alla vigilanza del bibliotecario o del distributore.

Hanno diritto al libero accesso nella biblioteca tutti gli insegnanti e gli alunni regolarmente inscritti in uno dei corsi dell'Istituto.

Possono essere ammessi alla lettura in biblioteca anche studiosi estranei che ne ottengano il permesso dal direttore dell'Istituto.

Art. 151.

È assolutamente vietato il prestito delle stampe e delle fotografie, il decalco e la lucidazione delle medesime.

Non è ammesso il prestito dei libri ad alunni ed estrani, salvo casi eccezionali, per i quali dovrà rendersi personalmente mallevadore il direttore dell'Istituto.

Il prestito dei libri può essere concesso agli insegnanti dell'Istituto dietro presentazione di apposita domanda scritta al direttore dell'Istituto; la durata del prestito non potrà superare un mese, ma le opere dovranno essere in ogni caso restituite entro il 30 giugno per l'annuale revisione e riordinamento della biblioteca.

La biblioteca rimane chiusa durante i mesi di agosto e di settembre.

Art. 152.

Nel regolamento interno di ciascun Istituto saranno stabilite le norme per l'acquisto delle opere, per la conservazione e il prestito dei libri e tutte le altre disposizioni che si riterranno utili per il buon funzionamento della biblioteca.

CAPO XI.

Scuola libera del nudo.

Art. 153.

Presso ciascun Istituto di belle arti funziona la scuola libera del nudo con modelli viventi, alla quale sono ammessi senza esame preliminare gli alunni dei corsi liberi superiori e del corso medio, purchè abbiano compiuto i sedici anni. Possono altresì esservi ammessi, in seguito ad esame, artisti estranei all'Istituto.

Art. 154.

L'esame, di cui all'articolo precedente, consiste:

a) per i pittori, in una prova di disegno dal vero di modello vivente, da eseguirsi in cinque giorni, e in una prova grafica di anatomia del modello stesso, da eseguirsi in una seduta;

b) per gli scultori, nella esecuzione di un bassorilievo dal modello vivente, da eseguirsi in cinque giorni, e in una prova grafica di anatomia dal modello stesso, da eseguirsi in una seduta.

Tutti devono eseguire un saggio grafico e sostenere una prova orale di osteologia.

Il giudizio su detti esami è dato da una Commissione composta del direttore dell'Istituto, dei professori titolari e di due artisti liberi, nominati dal direttore dell'Istituto. Dove esistano corpi accademici gli artisti liberi potranno essere scelti nel loro seno.

Ai componenti di tale Commissione non è corrisposta alcuna propina; ai commissari estranei è assegnata una diaria di L. 10.

Art. 155.

Gli estranei all'Istituto che chiedono l'ammissione alla scuola libera del nudo, debbono farne domanda al direttore dell'Istituto su carta bollata da L. 1, corredandola dei certificati di nascita e di buona condotta, debitamente legalizzati, del certificato penale e della quietanza del pagamento della tassa speciale di lire trenta, versata in un Ufficio del registro del Regno.

Il certificato penale e quello di buona condotta debbono essere di data non anteriore a due mesi dalla data della domanda di ammissione.

Art. 156.

La vigilanza delle scuole libere del nudo è dal direttore dell'Istituto affidata per turno agli insegnanti dell'Istituto medesimo, i quali provvedono alla posa e all'azione del modello e al perfetto mantenimento dell'ordine. Tale vigilanza può essere altresì affidata dal direttore ai professori residenti dei corpi accademici e ad artisti liberi.

Art. 157.

La scuola libera del nudo si apre nella prima quindicina del mese di novembre e si chiude alla fine di maggio.

L'orario giornaliero è stabilito dal direttore dell'Istituto, secondo le stagioni e le esigenze locali.

CAPO XII.

Scuole serali o festive per gli operai.

Art. 158.

Potranno essere istituite in quegli Istituti dove ancor non esistano e per i quali le esigenze della popolazione lo richiedano, scuole serali o festive per gli operai, rivolte a dare larga ed utile diffusione allo studio elementare dell'arte.

L'organizzazione di dette scuole sarà proposta dal Consiglio dell'Istituto alla approvazione del Ministero.

Gli insegnamenti saranno affidati agli insegnanti di ruolo degli Istituti, e occorrendo anche a incaricati estranei.

Nei regolamenti interni degli Istituti, dove le scuole verranno istituite, saranno comprese tutte le disposizioni necessarie per la organizzazione e il buon andamento delle scuole stesse.

Art. 159.

Tutte le somme destinate a provvedere ai bisogni delle scuole per gli operai, siano esse assegnate sul bilancio del Ministero o provenienti da lasciti o da erogazioni di enti locali e di privati, saranno amministrate dagli economi degli Istituti, e delle relative spese sarà compilato annualmente un bilancio preventivo speciale e il conto consuntivo da approvarsi dal Ministero.

PARTE III.

Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.

CAPO UNICO.

Regolamento della Commissione.

Art. 160.

Presidente della Commissione è il ministro, o per esso il sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Il direttore generale per le antichità e le belle arti, o chi ne fa le veci, interviene alle adunanze della Commissione plenaria o delle sezioni, ed ha voto consultivo.

Art. 161.

Fra i membri di ciascuna delle due sezioni in cui è ripartita la Commissione, il Ministero nominerà un vice presidente. Egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Ciascun vice presidente dirige, in assenza del ministro, i lavori della sezione a cui è preposto. In mancanza del vice presidente ogni sezione può delegare uno dei suoi membri presenti a dirigere la seduta.

Due funzionari della Direzione generale per le antichità e le belle arti, nominati con decreto del ministro, tengono l'ufficio di segretario della Commissione permanente, uno per ciascuna sezione.

Art. 162.

I consiglieri della sezione per la musica sono scelti fra i più chiari musicisti e cultori dell'arte musicale italiani.

I consiglieri della sezione per l'arte drammatica sono scelti fra i più chiari autori, artisti e cultori d'arte drammatica italiani.

Art. 163.

La Commissione è convocata in sessione plenaria per lo studio delle questioni generali di maggiore importanza, interessanti così l'arte musicale come l'arte drammatica, nonchè di quelle speciali che possono essere ad essa sottoposte dal ministro o rimandate da voti delle sezioni.

Sono di competenza della Commissione plenaria i pareri sopra proposte di legge e regolamenti generali aventi carattere organico, riferibili al funzionamento degli Istituti musicali e drammatici.

Art. 164.

Le due sezioni, per la musica e per l'arte drammatica, sono convocate separatamente, quando occorra trattare gli oggetti loro spettanti per legge o per regolamento, e tutte le volte che il ministro ne riconosca l'opportunità.

Art. 165.

La sezione per la musica dà parere sulle questioni riferentisi all'arte musicale, agli studi musicali e musicologici, all'ordinamento degli Istituti di istruzione musicale, all'incremento del teatro lirico e di ogni altra istituzione atta a favorire l'educazione musicale della nazione.

Sono di speciale competenza della sezione per la musica:

a) i pareri su proposte di leggi, statuti e regolamenti organici riferibili agli Istituti musicali governativi e non governativi, e in generale a tutte le istituzioni musicali, scuole, lasciti, premi, ecc., soggetti alla tutela governativa;

b) i pareri e giudizi deferiti alla Commissione permanente *dalla legge 6 luglio 1912*, n. 734, *in quanto si riferiscono al personale* degli Istituti musicali, e cioè:

1. Sulle nomine per merito eccezionale, fuori concorso, di direttori e di professori degli Istituti suddetti;

2. Sulle nomine senza concorso dei professori incaricati;

3. Sulla convenienza di prolungare, per i professori di nuova nomina, il periodo di prova oltre il triennio stabilito dalla legge;

4. Sui trasferimenti di insegnanti da uno ad altro Istituto;

5. Sul collocamento a riposo dei professori, che dopo 30 anni di servizio e pur non avendo raggiunto il 70° anno di età, non siano più idonei all'insegnamento;

6. Sulla dispensa dal servizio degli insegnanti per ragioni di inabilità o nell'interesse del servizio;

7. Sulle pene disciplinari contemplate nell'art. 20 della legge, esclusa l'ammonizione.

Art. 166.

La sezione per l'arte drammatica dà parere sulle questioni concernenti l'arte drammatica, il teatro drammatico e l'ordinamento delle scuole di recitazione.

Sono di speciale competenza di questa sezione le materie contemplate dai commi *a*) e *b*) dell'articolo precedente in quanto abbiano riferimento alle scuole di recitazione e al loro personale.

Art. 167.

Per l'esame di determinate questioni tecniche la Commissione può, coll'assenso del ministro, aggregarsi con voto, semplicemente consultivo, quelle persone che, per l'indole dei loro studi, possano efficacemente contribuire alla risoluzione delle questioni stesse.

Art. 168.

Per la validità delle adunanze della Commissione plenaria è necessaria la presenza di almeno cinque consiglieri; di almeno tre per quelle delle sezioni.

Allorquando però si tratti di dar parere sul collocamento a riposo per inabilità o sulla dispensa dal servizio o sulle pene disciplinari da applicarsi ad insegnanti la sezione giudicante dovrà essere completa.

Quando per l'assenza di qualche consigliere non sia possibile raggiungere il numero legale, e ragioni di urgenza consiglino di non rimandare il provvedimento, il ministro potrà, con suo decreto, completare la sezione giudicante aggiungendole con diritto di voto un consigliere dell'altra sezione. Qualora il direttore dell'Istituto dal quale dipende il professore sottoposto a giudizio, sia membro della Commissione permanente, esso si asterrà dal prendere parte alla discussione e al voto e sarà surrogato dal ministro nel modo dianzi indicato, salvo a riprendere il suo ufficio per la discussione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 169.

Alle adunanze delle sezioni, per le attribuzioni demandate alla Commissione permanente dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, interviene con voto semplicemente consultivo il direttore capo della divisione da cui dipende il personale delle scuole d'arte, e in mancanza di lui il capo della sezione competente.

Art. 170.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 171.

Decade dall'ufficio ed è sostituito quel consigliere il quale in tre successive sessioni non sia intervenuto a nessuna delle adunanze della Commissione.

Se per qualsiasi causa viene a mancare un consigliere, la persona chiamata a surrogarlo prende il posto del consigliere sostituito anche rispetto all'anzianità della nomina.

Art. 172.

Il ministro convoca la Commissione e le sezioni e ne determina l'ordine del giorno.

È data facoltà così alla Commissione come ai singoli consiglieri di presentare proposte di loro iniziativa; queste però non potranno essere discusse seduta stante, ma saranno poste all'ordine del giorno di una delle adunanze successive, previa comunicazione al ministro

Art. 173.

I consiglieri residenti nella città ove si riunisce la Commissione hanno diritto alla indennità di L. 10 per ogni giorno di riunione; quelli residenti in altra città hanno diritto alla diaria di L. 18 oltre al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe.

I segretari hanno diritto al rimborso del viaggio in 1ª classe quando debbano accompagnare fuori della loro residenza la Commissione od una delegazione di essa.

PARTE IV.
Istituti di musica e d'arte drammatica.
CAPO I.
Governo dell'Istituto.
a) Direttore.

Art. 174.

Il direttore, quale capo e rappresentante dell'Istituto, provvede al buon andamento didattico, amministrativo e disciplinare di esso, cura la piena ed esatta osservanza di tutte le norme vigenti per l'Istituto medesimo ed esercita tutte le funzioni affidategli dal presente regolamento. Egli, sentito il Consiglio dell'Istituto, compila e sottopone alla approvazione del Ministero il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ed invia al Ministero entro il mese di agosto di ciascun anno una relazione finale sull'andamento dell'Istituto, corredata delle note informative di tutto il personale.

Art. 175.

Il direttore, sentito il collegio dei professori, stabilisce gli orari e ne controlla l'osservanza; provvede alle brevi supplenze dei professori; determina le esercitazioni interne di orchestra, di coro, di musica d'insieme per istrumenti; stabilisce il numero e le date degli esperimenti pubblici e ne approva i programmi; prende i provvedimenti disciplinari richiesti da casi gravi ed urgenti; designa i supplenti alle cattedre temporaneamente vacanti e i maestri da proporsi al Ministero per le classi aggiunte o per il conferimento di incarichi di speciali insegnamenti.

Art. 176.

Tutto il personale insegnante, amministrativo, disciplinare e di servizio deve obbedienza al Direttore ed è tenuto ad eseguirne gli ordini.

I professori, gli ispettori, le ispettrici e gli impiegati addetti alla biblioteca e alla segreteria ed economato debbono valersi del tramite del direttore per ogni loro domanda al Ministero.

Art. 177.

Tutti gli ordinativi di spese riguardanti l'Istituto, compresa la biblioteca e il museo musicale, debbono recare il visto del direttore. Egli provvede ai collaudi degli istrumenti riparati e nuovamente acquistati, e vista tutte le fatture relative.

Il direttore rilascia pure il nulla osta pel pagamento delle borse di studio.

b) Collegio dei professori.

Art. 178.

Il Collegio dei professori è composto di tutti gli insegnanti dell'Istituto, titolari ed incaricati di ruolo. I professori supplenti prendono il posto dei rispettivi titolari.

Presidente del Collegio è il direttore.

Uno dei segretari, a ciò designato dal direttore, funge da segretario del Collegio e compila i verbali delle adunanze.

Art. 179.

Il Collegio si riunisce ordinariamente sotto la presidenza del direttore, una volta al principio ed una volta alla fine dell'anno scolastico, per deliberare sulle questioni riguardanti l'ordinario andamento e i bisogni delle scuole.

Straordinariamente il Collegio può essere convocato dal direttore durante l'anno, quando egli ritenga opportuno di sentirlo o quando ne riceva domanda motivata e firmata almeno dal terzo dei professori.

c) Consiglio dell'Istituto.

Art. 180.

Il direttore è coadiuvato dal Consiglio dell'Istituto, il quale è composto di sette membri, compreso il direttore che lo presiede.

Sono membri di diritto del Consiglio i professori di composizione; gli altri sono eletti annualmente dal Collegio dei professori fra gli insegnanti titolari dell'Istituto e possono essere riconfermati.

Art. 181.

Oltre alle varie funzioni attribuitegli dal presente regolamento, sono specialmente deferite al parere del Consiglio:

a) l'esame delle domande per dispensa dalle tasse scolastiche annuali e di licenza;

b) l'esame delle domande per ammissioni eccezionali di alunni, con deroga dai limiti di età od altre speciali condizioni, e così pure quelle di prolungamento od abbreviazione di corsi e quelle per l'esercizio del tirocinio;

c) il deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

Il Consiglio esercita anche le funzioni di Commissione disciplinare nei riguardi degli alunni. In questo caso partecipa alle adunanze, con voto consultivo, anche l'ispettore o, dove siano più ispettori, l'ispettore capo.

Art. 182

Uno dei consiglieri eletto annualmente dal Consiglio assume le funzioni di vice direttore. Il vice direttore sostituisce il direttore nella presidenza del Consiglio e nelle altre sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza temporanea.

Art. 183.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta motivata e firmata da tre dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro consiglieri compreso il presidente.

Le deliberazioni concernenti i trasferimenti degli insegnanti e tutte quelle che si riferiscono alle persone degli insegnanti e degli altri funzionari dell'Istituto dovranno essere prese con votazione a scrutinio segreto, pena la nullità.

Funge da segretario del Consiglio un segretario a ciò designato dal direttore. Egli redige i verbali delle adunanze e li trascrive in apposito registro dopo l'approvazione.

Art. 184.

I professori che fanno parte del Consiglio e delle altre commissioni indicate nel presente regolamento sono tenuti a prender parte alle adunanze, anche all'infuori del rispettivo orario.

I membri del Consiglio che risultino assenti in tre successive riunioni decadono dall'ufficio per l'anno scolastico in corso e sono sostituiti con altri scelti dal collegio dei professori.

CAPO II.
Insegnamento.

Art. 185.

L'insegnamento si divide in:
corso fondamentale;
corsi principali;
corsi complementari tecnici e letterari.

Art. 186.

Nel corso fondamentale si impartisce l'insegnamento completo della teoria della musica, del solfeggio e della dettatura musicale.

Esso ha la durata di quattro anni.

Art. 187.

I corsi principali sono:

Composizione (armonia, contrappunto, fuga, composizione e strumentazione); canto; organo e composizione per organo; arpa (diatonica e cromatica); violino e viola; violoncello; contrabbasso; flauto e congeneri; oboe e congeneri; clarinetto e congeneri; fagotto e congeneri; corno; tromba e trombone e congeneri.

Ciascuno dei corsi principali si divide in due gradi: normale e superiore.

Art. 188.

La durata dei corsi principali è determinata come segue:

Composizione: sei anni di grado normale e tre di grado superiore;

Canto: tre anni di grado normale e uno di grado superiore;

Organo e composizione per organo, pianoforte, arpa, violino e viola, violoncello: sette anni di grado normale e due di grado superiore;

Contrabbasso: cinque anni di grado normale e due di grado superiore;

Flauto, oboe, clarinetto e corno: cinque anni di grado normale e uno di grado superiore;

Tromba e trombone: quattro anni di grado normale e uno di grado superiore.

Art. 189.

Gli alunni che abbiano conseguita la licenza di grado superiore possono ottenere dal Consiglio l'autorizzazione a compiere nell'Istituto un anno o due di tirocinio sotto la vigilanza del professore titolare. Essi sono esonerati dal pagamento della tassa scolastica annuale, ma sono obbligati a prestar l'opera loro gratuita come « maestrini » e a prender parte alle esercitazioni, ai saggi e ai concerti dell'Istituto su richiesta del direttore.

Del tirocinio compiuto sarà loro rilasciato un attestato speciale.

Art. 190.

I corsi complementari tecnici e letterari si dividono in obbligatorî e facoltativi. Obbligatorî sono i seguenti:

Pianoforte per gli alunni di composizione, di canto e di istrumenti ad arco;

Armonia per gli alunni strumentisti;

Violino o violoncello per gli alunni di composizione;

Arte scenica per gli alunni di canto;

Lingua italiana, storia e geografia per tutti gli alunni;

Organo per gli alunni di composizione;

Canto (fisiologia degli organi vocali, pratica delle voci e dell'accompagnamento) per gli alunni di composizione;

Storia della musica per gli alunni di composizione, d'organo e pianoforte;

Letteratura poetica e drammatica per gli alunni di composizione e di canto;

Letteratura italiana per gli alunni di composizione.

Sono corsi complementari e letterari facoltativi tutti i corsi musicali e letterari cui l'alunno non è obbligato e ai quali può accedere con autorizzazione del direttore e del suo professore del corso principale.

Art. 191.

Ciascun Istituto di musica determina, secondo le esigenze delle sue scuole, la durata e l'estensione della materia di ciascuno dei corsi complementari e letterari indicati all'articolo precedente.

Tali corsi, laddove non esistano cattedre della materia e non sia possibile provvedere mediante gli insegnanti di ruolo, saranno affidati annualmente ad incaricati straordinari da nominarsi su proposta del Consiglio dell'Istituto.

Ciascun Istituto avrà la facoltà di proporre al Ministero la istituzione di altri corsi complementari e letterari, non compresi nell'articolo precedente, qualora lo richiedano le tradizioni dell'Istituto o il perfezionamento degli studi.

Art. 192.

Possono essere dispensati dal frequentare del tutto o in parte il corso fondamentale e i corsi complementari e letterari obbligatorî quegli alunni che, a giudizio delle Commissioni esaminatrici, abbiano dato prova di essere già completamente o in parte istruiti in quelle materie.

CAPO III.

Classi aggiunte.

Art. 193.

Il numero massimo normale degli alunni inscritti in ciascuna classe degli Istituti musicali è così determinato:

Corso fondamentale	alunni	30
Corsi principali	»	12
Corsi complementari a lezione individuale	»	20
Corsi complementari a lezione collettiva	»	30

Art. 194.

Quando gli alunni inscritti in un corso superino il numero massimo di cui all'articolo precedente si fa luogo allo sdoppiamento della classe con la istituzione di una classe aggiunta.

Sono applicabili alle classi aggiunte degli Istituti musicali le disposizioni degli articoli 102, 103, 104 e 105 del presente regolamento, riguardanti gli Istituti di belle arti.

Art. 195.

Nelle classi complementari aggiunte potranno essere adibiti allo insegnamento anche maestri diplomati, ex-allievi dell'Istituto stesso o estranei a titolo di tirocinio gratuito d'insegnamento.

CAPO IV.

Insegnanti.

Art. 196.

Gli insegnanti, di cui all'art. 2 della legge, hanno l'obbligo d'impartire l'insegnamento secondo l'orario debitamente approvato e per non meno di nove mesi in ciascun anno scolastico, di prestare l'opera loro di assistenti o di esecutori per le esercitazioni collettive, i saggi e i concerti che si terranno nell'Istituto anche in giorni ed ore diverse da quelli delle proprie lezioni, di partecipare alle sedute del Collegio dei professori, alle Commissioni d'esame e alle Commissioni speciali, nelle quali siano eventualmente chiamati dal direttore e in generale di conformarsi alle norme del presente regolamento, a quelle del regolamento interno dell'Istituto e alle disposizioni impartite dal direttore.

Art. 197.

L'orario settimanale dei singoli insegnanti è stabilito secondo la seguente tabella:

Composizione ore 12.
Canto ore 18.
Armonia e contrappunto ore 10.
Organo e composizione organistica ore 10.
Pianoforte, arpa, violino, viola, violoncello e contrabbasso ore 10.
Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba e trombone ore 10.
Pianoforte complementare ore 12.
Armonia complementare ore 12.
Teoria, solfeggio e dettatura musicale ore 12.
Storia della musica ore 6.
Arte scenica ore 8.
Letteratura poetica e drammatica ore 8.
Lingua italiana ore 8.

Gli insegnanti delle classi aggiunte sono tenuti allo stesso orario dei rispettivi insegnanti di ruolo.

L'orario settimanale per gli incaricati straordinari di insegnamenti speciali è stabilito dal direttore e ne è data comunicazione al Ministero.

Art. 198.

L'istruzione nei corsi principali è esclusivamente affidata ai professori titolari e, durante le loro assenze, ai supplenti regolarmente nominati a norma del presente regolamento.

Nei corsi complementari tecnici possono essere adibiti all'insegnamento gli alunni migliori, sotto la responsabilità e la sorveglianza del professore titolare; ad essi viene conferito il titolo di « maestrino » e di tale conferimento è fatta menzione nel diploma di licenza.

Art. 199.

Il professore di storia della musica ha l'obbligo di impartire qualche lezione di storia degli strumenti. A queste lezioni debbono assistere tutti gli alunni delle scuole di istrumenti e quelli delle scuole di composizione.

I professori di canto debbono istruire i propri alunni e quelli di composizione di grado superiore nella fisiologia e nell'igiene degli organi vocali.

CAPO V.

Ispettori e ispettrici.

Art. 200.

Gli ispettori e le ispettrici disciplinari sono alla diretta dipendenza del direttore.

Essi debbono trovarsi presenti nell'Istituto almeno 20 minuti prima dell'ora fissata per l'apertura della scuola.

Essi mantengono la disciplina degli alunni e vigilano sulla loro condotta, prendono nota delle loro assenze, dandone giornalmente

notizia al direttore, riferiscono immediatamente al direttore ogni mancanza commessa dagli alunni, sorvegliano la pulizia dei locali e, in generale, vigilano sul mantenimento dell'ordine e della disciplina da parte del personale di servizio, riferendo ogni infrazione al direttore.

Art 201.

In quegli Istituti ove esistano più ispettori, ad uno di essi è dato il titolo di ispettore capo, ed è incaricato, sotto l'alta sorveglianza del direttore, della direzione di tutte le mansioni disciplinari e da lui dipendono direttamente gli altri ispettori.

L'ispettore capo soprintende anche al mantenimento dell'ordine e della disciplina del personale di servizio, ed esercita le attribuzioni che gli vengono deferite dai regolamenti interni dei singoli Istituti.

Art. 202.

Alle ispettrici è particolarmente affidato il mantenimento della disciplina e dell'ordine e la cura della buona educazione nelle scuole femminili.

Dove sono più ispettrici una di esse, designata dal direttore, assume la direzione disciplinare delle alunne col titolo di ispettrice anziana.

CAPO VI.

Alunni.

Art. 203

Possono essere ammessi negli Istituti di musica e di arte drammatica tutti coloro che, mostrando di possedere le disposizioni naturali necessarie ad una buona riuscita negli studi musicali o drammatici e di avere l'attitudine fisica ad un dato corso tecnico, si trovino nei limiti di età fissati dall'articolo seguente ed abbiano una istruzione letteraria adeguata all'anno di corso, in cui chiedono la inscrizione.

I giovani, che non abbiano ancora superato il decimo anno di età, debbono presentare l'attestato di proscioglimento dalla terza classe elementare; per coloro, che non abbiano superato gli anni tredici, si richiede la prova di aver superato l'esame di maturità; per quelli di età superiore si richiede l'attestato dei maggiori studi letterari compiuti, in ragione dell'età e dell'anno di corso, a cui domandano di essere ammessi.

Il giudizio sulla sufficienza degli studi compiuti dai giovani di età superiore agli anni tredici è dato dalla Commissione di cui all'art. 228.

Per essere ammessi nelle scuole di recitazione, occorre presentare almeno la licenza dalla sesta classe elementare.

Possono essere ammessi agli Istituti di musica e di arte drammatica anche gli stranieri a condizione che conoscano la lingua italiana e presentino la prova di possedere titoli di istruzione equivalenti a quelli richiesti dal presente articolo.

Art. 204

L'età minima per l'ammissione al corso fondamentale è di anni otto.

L'età massima per l'ammissione al primo anno dei corsi principali è determinata come segue:

Composizione: anni 15: organo e composizione per organo: anni 12; pianoforte: anni 12; arpa: anni 12; violino e viola: anni 11; violoncello: anni 12; contrabasso: anni 16; flauto, oboe, clarinetto, fagotto e congeneri: anni 15; corno: anni 16; tromba, trombone e congeneri: anni 16.

Per l'ammissione al corso di canto e alle scuole di recitazione si richiede l'età minima di anni 16 per le donne e di anni 18 per gli uomini, e l'età massima di anni 21 per le donne e di anni 23 per gli uomini.

È in facoltà del direttore, d'accordo con la Commissione esaminatrice e sentito il Consiglio scolastico, di derogare alle disposizioni relative all'età quando risulti trattarsi di singolarissime attitudini.

Art. 205.

La disposizione naturale agli studi musicali o drammatici, viene sperimentata mediante un esame preliminare di ammissione, giudicato dalla Commissione di cui all'art. 228.

L'ammissione degli alunni non diventa definitiva se non dopo un periodo di esperimento, che non può essere inferiore a tre mesi nè superiore a due anni.

Dopo tale esperimento l'alunno è sottoposto all'esame di revisione, e se non confermato viene congedato dall'Istituto.

Il giudizio per l'ammissione definitiva è dato dalla Commissione medesima, dinanzi alla quale fu sostenuto il primo esame.

Art. 206.

Gli alunni distinti per ingeno e per attitudine artistica possono ottenere in casi eccezionali di abbreviare la durata dello studio in ciascuno dei corsi principali.

Le concessioni, di cui al presente articolo, debbono essere proposte dal professore del corso principale a cui l'alunno appartiene, e approvate dal direttore sentito il Consiglio dell'Istituto.

Art. 207.

Sono estese anche agli Istituti di musica e drammatica, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 120, 121 e 122 del presente regolamento riguardanti l'ammissione degli alunni, le tessere di riconoscimento e i trasferimenti da un Istituto ad un altro e le assenze.

È parimenti esteso agli Istituti di musica e di arte drammatica l'art. 123 riguardante le pene disciplinari per gli alunni, alle quali deve aggiungersi la esclusione dal partecipare ad uno o più saggi come compositori od esecutori, che viene inflitta dal direttore, sentito il Consiglio dell'Istituto.

CAPO VII.

Esami.

I. — *Esami in genere.*

Art. 208.

Gli esami sono:

di ammissione al corso fondamentale;
di ammissione ai corsi principali;
di concorso alle borse di studio;
di revisione;
di promozione annuale;
di licenza normale e promozione al corso superiore;
di licenza superiore;
di riparazione.

II. — *Sessioni di esame.*

Art. 209.

Gli esami di revisione, di promozione e di licenza si danno normalmente nella sessione di luglio.

Gli esami di riparazione e di ammissione si danno nella sessione di ottobre.

Gli esami di concorso alle borse di studio si danno nel mese di gennaio.

Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento del canto corale e di licenza nella strumentazione per banda, si danno nelle sessioni di luglio ed ottobre e, occorrendo, anche in una sessione speciale indetta dalla Direzione.

Art. 210.

Nel maggio e nel settembre di ciascun anno la Direzione dell'Istituto, con pubblici avvisi, bandisce l'apertura della rispettiva sessione di esami. Le domande per la iscrizione agli esami di ammissione e quelle degli estranei per l'ammissione agli esami di licenza, scritte su carta bollata da L. 1, debbono essere presentate alla segreteria quindici giorni avanti l'inizio della sessione, corredate dalla quietanza di pagamento della tassa prescritta.

III. — *Esami di ammissione.*

a) Al corso fondamentale.

Art. 211.

I candidati all'esame di ammissione al corso fondamentale devono:

a) dar prova di attitudine alla musica;

b) presentare i documenti degli studi letterari compiuti, in relazione con la loro età.

Art. 212.

I candidati al corso fondamentale non sono tenuti a specificare il corso principale a cui aspirano.

Superato l'esame di primo anno del corso fondamentale, essi possono sostenere l'esame di ammissione ad uno dei corsi principali.

Agli alunni che non abbiano potuto conseguire il passaggio ad un corso principale e che abbiano superato l'esame del 4° anno di corso fondamentale, è rilasciato un attestato degli studi fatti.

b) Ai corsi principali.

Art. 213.

All'esame di ammissione ai corsi principali si presentano tanto gli alunni promossi al 2° anno del corso fondamentale, quanto candidati estranei.

Tutti devono dimostrare l'attitudine al ramo speciale cui vogliono dedicarsi.

I candidati estranei devono inoltre sostenere un esame corrispondente a quello di promozione al secondo anno del corso fondamentale.

Art. 214.

L'ammissione di nuovi alunni ai corsi principali è consentita soltanto durante il grado normale, salvo il disposto dell'art. 222 per i candidati estranei che superano gli esami di licenza normale.

Le Commissioni, sui risultati dell'esame, possono assegnare il candidato all'anno di corso pel quale lo credano più idoneo.

IV. — *Esame di concorso alle borse di studio.*

Art. 215.

All'esame di concorso alle borse di studio non possono accedere che i giovani appartenenti a famiglia di disagiata condizione economica e di nazionalità italiana ammessi ad uno dei corsi principali e in esso confermati mediante l'esame di revisione.

Le borse di studio sono assegnate a quei concorrenti che riportino almeno punti 9 nell'esame di corso principale e la media di punti 7 negli esami delle materie complementari tecniche e letterarie.

Nel conferimento delle borse di studio, a parità di merito, sono preferiti i concorrenti di corso più inoltrato e fra concorrenti del medesimo anno di corso i più giovani.

V. — *Esame di revisione.*

Art. 216.

L'esame di revisione versa sulla materia principale ed ha luogo normalmente alla fine dell'anno in cui l'alunno è stato ammesso al corso principale.

È però lasciata facoltà al direttore, su proposta del professore insegnante, di concedere tanto l'anticipazione quanto la posticipazione dell'esame di revisione: questa però non oltre il secondo anno dall'ammissione dell'alunno al corso principale.

L'alunno che non ha superato l'esame di revisione è rinviato dall'Istituto.

VI. — *Esami di promozione annuale.*

Art. 217.

L'esame di promozione si dà alla fine di ciascun anno scolastico durante il corso fondamentale.

Nei corsi principali e nelle materie complementari gli esami di promozione si danno alla fine di ciascun anno scolastico durante il corso normale per gli alunni che abbiano riportato nelle votazioni del professore insegnante una media inferiore agli otto decimi.

Art. 218.

Gli alunni che non abbiano superato l'esame di promozione annuale nella materia principale hanno diritto a ripetere un solo anno in tutta la durata del corso normale. I ripetenti che falliscano anche nell'esame di riparazione sono rinviati dall'Istituto.

VII. — *Esame di licenza normale e di promozione al corso superiore.*

Art. 219.

Al termine del periodo di studi fissati dall'art. 188 per il grado normale di ciascun corso principale tutti gli alunni debbono sostenere l'esame di licenza normale. A coloro che superano tale esame è rilasciato il diploma di licenza normale; a coloro che non lo superano è rilasciato un certificato degli studi fatti e dei punti ottenuti.

Art. 220.

Per la promozione al corso superiore occorre:

a) aver superato l'esame di licenza normale in tutte le materie complementari tecniche e letterarie obbligatorie pel corso normale, almeno nella sessione di ottobre dell'anno in cui ha avuto luogo l'esame di promozione al corso superiore;

b) aver raggiunto nella materia principale la sufficienza in tutte le prove d'esame con una media complessiva di almeno otto decimi;

c) aver riportato non meno di sette decimi nella media delle votazioni bimestrali del professore del corso principale durante l'ultimo anno.

Art. 221.

Gli alunni non promossi al grado superiore hanno la facoltà di ripetere l'ultimo anno del corso normale, sottoponendosi poi a congruo esame di integrazione per raggiungere la media di otto decimi. Se non raggiungono tal media, sono definitivamente licenziati dall'Istituto.

Art. 222.

Agli esami di licenza normale possono presentarsi anche candidati estranei all'Istituto.

Essi debbono sostenere tutte le prove stabilite dagli appositi programmi, così nella materia principale come nelle complementari, tecniche e letterarie.

Questi candidati, ove ottengano otto punti nella materia principale e la sufficienza nelle materie complementari almeno nella sessione di ottobre dello stesso anno, sono ammessi nell'Istituto al primo anno di corso superiore.

VIII. — *Esami di licenza superiore.*

Art. 223.

Gli esami di licenza superiore si danno:

a) nelle materie complementari techiche e letterarie alla fine degli anni a queste rispettivamente assegnati;

b) nelle materie principali alla fine del corso superiore.

Il diploma di licenza superiore viene rilasciato soltanto all'alunno il quale abbia:

a) superato ciascuna delle prove stabilite per l'esame di licenza superiore dal corso principale;

b) ottenuta la licenza nelle materie complementari, tecniche e letterarie obbligatorie pel grado superiore, almeno nella sessione di ottobre dell'anno in cui ha avuto luogo il suo esame di licenza superiore dal corso principale.

Art. 224.

Agli esami di licenza superiore dei corsi principali possono presentarsi anche studenti estranei all'Istituto.

Essi hanno l'obbligo, oltreché di sostenere le prove stabilite per l'esame di licenza superiore dal corso principale, di ottenere, mediante esame o presentazione di titoli equipollenti, la licenza nelle materie complementari tecniche e letterarie obbligatorie tanto pel grado normale, quanto pel grado superiore del corso stesso.

Art. 225.

Gli alunni inscritti ad un corso principale che volessero ottenere il diploma di licenza di grado superiore in altro corso principale o nella istrumentazione per banda o quello di abilitazione all'insegnamento del canto corale, saranno ammessi agli esami insieme coi candidati estranei e soggetti alle stesse norme.

Art. 226.

Salvo il caso di forza maggiore, i candidati sono tenuti a presentarsi agli esami nella sessione per la quale sono inscritti. Coloro che non si presentano, siano alunni, siano estranei, decadono da qualunque diritto.

I candidati i quali documentano la propria assenza per caso di

forza maggiore, possono presentarsi nella sessione immediatamente successiva lasciando in deposito la tassa pagata.

IX. — *Esami di riparazione.*

Art. 227.

Gli esami di riparazione sono accordati per le prove fallite nelle materie complementari tecniche e letterarie e nelle materie principali durante il corso normale con la limitazione di cui all'art. 218.

X. — *Commissioni esaminatrici.*

a) per gli esami di ammissione, di revisione e di promozione.

Art. 228.

Le Commissioni per gli esami di ammissione e di revisione, e quelle per gli esami di promozione e di licenza nei corsi complementari e letterari sono nominate dal direttore e formate, in linea normale, di tre membri scelti fra i professori dell'Istituto.

È in facoltà del direttore di chiamare a far parte di tali Commissioni anche qualche esaminatore estraneo.

b) per gli esami di concorso alle borse di studio.

Art. 229.

La Commissione per l'esame di concorso alle borse di studio è formata dal Consiglio scolastico e dal professore della materia, ove questi non faccia parte del Consiglio.

c) per gli esami di licenza di grado normale e superiore.

Art. 230.

Le Commissioni per gli esami di licenza di grado normale e di grado superiore nei corsi principali si compongono del direttore, presidente, e di quattro professori della materia principale, scelti dal direttore fra gli insegnanti dell'Istituto e fra gli insegnanti estranei. Almeno uno degli esaminatori deve essere estraneo all'Istituto.

XI. — *Procedimento degli esami.*

Art. 231.

Ciascuna Commissione nella sua prima adunanza procede alla elezione del presidente e del segretario. Quando di una Commissione fa parte il direttore, egli ne è il presidente di diritto.

I segretari delle Commissioni hanno obbligo di compilare i processi verbali di ciascuna seduta di esame.

L'elenco di tutte le Commissioni e l'orario degli esami vengono affissi a cura della direzione nei locali dell'Istituto.

Art. 232.

In tutti gli esami i punti di merito si segnano da zero a dieci, procedendo anche per frazione.

Il sei indica la sufficienza.

È ammesso il compenso nelle materie che richiedono due o più prove di esami, quando in nessuna di esse prove si abbia un voto inferiore a cinque decimi.

Art. 233.

Il voto è palese. Esso viene trascritto dal segretario della Commissione nel processo verbale, il quale non deve recare correzioni, nè cancellature.

Non è esclusa, in casi eccezionali, la lode, che deve essere votata all'unanimità dalla Commissione.

Il direttore e il Consiglio dell'Istituto hanno facoltà di arrotondare la punteggiatura non oltre i 50 centesimi di punto, quando ne ritengano giustificata la concessione anche in riguardo alla buona condotta dell'alunno.

Capo VIII.

Esercitazioni e saggi.

Art. 234.

Negli Istituti musicali si fanno esercitazioni:

di quartetto;

di musica d'insieme con pianoforte (trio, quintetto, ecc.);

di musica d'insieme per istrumenti a fiato;

di orchestra;

di coro;

secondo norme da stabilirsi nei regolamenti interni.

Art. 235.

L'orchestra è composta dei professori e degli alunni dell'Istituto a ciò ritenuti idonei dal direttore.

Il direttore ha facoltà di chiamare a completare l'orchestra anche professori estranei all'Istituto.

Quando i professori dell'Istituto siano chiamati a far parte dell'orchestra, fuori del loro orario d'obbligo, verrà loro corrisposto un equo compenso.

Art. 236.

Il coro è composto di tutti gli allievi dell'Istituto, ad eccezione di quelli che ne furono esonerati dal direttore. Il direttore ha facoltà di chiamare a completare il coro anche estranei all'Istituto.

Art. 237.

La direzione delle esercitazioni, quando non venga tenuta personalmente dal direttore, sarà annualmente, sop a proposta del direttore stesso, affidata ad apposito incaricato.

Gli alunni del corso superiore di composizione si addestreranno nella direzione dell'orchestra e del coro.

Art. 238.

Gli alunni e le alunne non possono rifiutarsi di prender parte, anche fuori dell'Istituto, a quelle manifestazioni artistiche collettive che siano organizzate dalla Direzione.

Essi devono accettare nell'orchestra o nei cori la parte, sia importante o secondaria, che verrà loro assegnata dal direttore.

Art. 239.

In ciascun Istituto si fanno annualmente saggi di classe e saggi finali. I saggi di classe sono ordinati dal direttore in tutte le scuole nelle quali egli ne riconosca la possibilità. Il direttore ne determina, d'accordo con l'insegnante, il programma.

I programmi dei saggi di classe sono preparati dall'insegnante e sottoposti all'approvazione del direttore. Possono anche cumularsi in un solo saggio quelli di più classi quando il direttore ne riconosca l'opportunità.

Spetta al direttore determinare il numero dei saggi finali e formularne i programmi.

Capo IX.

Borse di studio.

Art. 240.

Nei bilanci degli Istituti musicali sono stanziate delle borse di studio che vengono conferite mediante esame di concorso con le norme di cui agli articoli 215 e 229.

Il direttore, sentito il Consiglio dell'Istituto, stabilisce quali e quante nuove borse di studio possono essere istituite per ciascun anno scolastico, tenuto conto anche della convenienza di incoraggiare la frequenza di taluni corsi. Il bando del concorso viene notificato al Ministero e pubblicato entro il mese di gennaio.

Art. 241.

Il conferimento delle borse di studio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero; ottenuta la quale, il pagamento delle borse ai vincitori vien fatto dall'economo-cassiere dell'Istituto, in tante rate quanti sono i mesi di scuola, sulla presentazione del nulla osta del direttore.

Art. 242.

Gli alunni che godono la borsa di studio debbono essere riconfermati nel beneficio anno per anno riportando almeno punti 9 nel corso principale e punti 7 nella media delle materie complementari e letterarie. Tutti debbono inoltre avere serbato ottima condotta.

Gli alunni che negli esami delle materie complementari della sessione di luglio non ottenessero le prescritte votazioni, sono ammessi a ripetere le prove fallite nella sessione di ottobre.

Art. 243.

Il godimento della borsa di studio può essere sospeso per qualche mese od anche revocato del tutto per gli alunni che abbiano commesso qualche grave infrazione della disciplina, a giudizio del Consiglio dell'Istituto.

CAPO X.

Biblioteche.

Art. 244.

Le biblioteche degli Istituti musicali governativi sono aperte agli insegnanti e agli alunni degli Istituti stessi, ed anche al pubblico durante l'anno scolastico dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane.

Art. 245.

Il bibliotecario sotto l'alta sorveglianza del direttore, ha la cura di tutto l'andamento della biblioteca, ed è il consegnatario responsabile di tutto il materiale ivi raccolto.

Il bibliotecario è coadiuvato da un distributore ordinatore di ruolo o da un incaricato ai sensi degli articoli 147 e 148 del presente regolamento. Ha anche alla sua dipendenza un custode-inserviente con l'obbligo di attendere a tutti i lavori che gli competono o che gli siano assegnati dal bibliotecario.

Art. 246.

Gli acquisti di libri e di musica sono fatti su ordine del direttore.

L'iniziativa degli acquisti spetta anche al bibliotecario e agli insegnanti, e vi sarà pure un registro per raccogliere i desideri degli studiosi; ma l'Amministrazione non darà corso ad alcuna ordinazione che non rechi il visto del direttore.

Art. 247.

Il Consiglio dell'Istituto assistito dal bibliotecario delibera sulle domande per copie di autografi o di documenti e per riproduzione di oggetti di valore artistico e storico posseduti dalla biblioteca.

I permessi di copiare musica saranno accordati compatibilmente col rispetto dei diritti di autore.

Art. 248.

Ciascuna biblioteca musicale deve possedere i seguenti registri:

Un registro d'ingresso distinto per gli acquisti e per i doni.

Un mastro dei creditori con relativo bollettario alfabetico.

Un registro delle opere date a legare.

Un registro per le lettere in arrivo e in partenza.

Un registro per il prestito dei libri e della musica.

L'inventario generale topografico delle opere a stampa.

L'inventario generale topografico dei manoscritti (autografi e copie).

L'inventario dei mobili e quello degli oggetti costituenti il museo della biblioteca.

Art. 249.

Il direttore dell'Istituto, udito il parere del bibliotecario, assegna una somma annuale alla biblioteca nei limiti consentiti dal bilancio dell'Istituto. Questa somma serve all'acquisto di musica e di libri e alla spesa di rilegature.

L'economo dell'Istituto, su richiesta firmata dal bibliotecario e col visto del direttore, in apposito registro a madre e figlia provvede la biblioteca di oggetti di cancelleria, del materiale per la pulizia delle sale, di tutto quello, infine, che possa occorrere alla buona e decorosa funzione materiale di essa.

Art. 250.

Qualunque opera entri in biblioteca deve essere immediatamente registrata nel registro d'ingresso, e possibilmente data a legare, poi schedata, timbrata col bollo della biblioteca e collocata.

Art. 251.

Le collezioni private cedute o donate alla biblioteca avranno uno scaffale a parte, recante il nome del donatore, e un catalogo a parte. Degli oggetti antichi, degli antichi istrumenti, dei ricordi e dei ritratti di maestri di musica sarà composto un museo, col relativo inventario redatto secondo le norme d'uso.

Art. 252.

Ogni biblioteca di Istituto musicale deve avere:

un catalogo per autori (di musica o di libri);

un catalogo per materia (di sola musica);

un catalogo a soggetto (di libri e di musica e di librettí d'opera sacra e profana).

Art. 253.

Il prestito fra le biblioteche degli Istituti musicali, comprese quelle degli Istituti pareggiati, avverrà direttamente fra queste biblioteche, per le vie postali, con pacco raccomandato ed assicurato per quella soma che sarà stabilita dal bibliotecario. Le spese postali saranno rimborsate dal richiedente. Il prestito verrà concesso per qualsiasi opera antica o moderna, esclusi gli autografi o quelle opere preziose che la direzione dell'Istituto non reputasse conveniente concedere, ed avrà la durata normale di un mese.

CAPO XI.

Scuole di recitazione.

Art. 254.

Le scuole di recitazione di Firenze e di Roma sono annesse rispettivamente al R. Istituto musicale di Firenze e al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma e sono rette dai propri regolamenti interni.

Al personale di esse e al loro funzionamento si applicano le disposizioni della parte generale del presente regolamento e quelle della parte speciale riguardante gli Istituti musicali, in quanto sono adattabili alla particolare natura di tali scuole.

Art. 255.

Per la scuola di recitazione di Firenze le attribuzioni deferite dal presente regolamento ai Consigli dei professori sono esercitate dal Consiglio dell'Istituto musicale, del quale fa parte per la circostanza anche il direttore della scuola con voto deliberativo.

Nella scuola di recitazione di Roma il Consiglio è composto del direttore del liceo musicale, presidente, del direttore della scuola degli insegnanti di essa.

PARTE V.

Disposizioni transitorie.

CAPO UNICO.

Art. 256.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento generale saranno riformati gli statuti ed i regolamenti degli Istituti d'arte e di musica in relazione ai provvedimenti recati dalla legge 6 luglio 1912 ed alle disposizioni del presente regolamento. Gli statuti ed i regolamenti così riformati saranno approvati con decreto del ministro della istruzione pubblica. Le eventuali future modificazioni degli statuti e regolamenti saranno parimente soggette all'approvazione ministeriale.

Art. 257.

Fino a che non siano approvati i nuovi statuti e regolamenti di cui all'articolo precedente seguiteranno ad aver vigore gli statuti ed regolamenti attuali in quanto non siano contrari alla legge e al presente regolamento generale.

Art. 258.

In attesa delle disposizioni speciali con le quali sarà provveduto all'ordinamento dell'insegnamento superiore delle scuole di architettura, si continuerà presso gli Istituti di belle arti a conferire per esami il diploma di licenza di professore di disegno architettonico secondo le norme sinora in vigore.

A tali esami saranno ammessi anche candidati estranei. Non è consentito di rilasciare per titoli il diploma di professore di disegno architettonico.

Art. 259.

Con regolamento speciale si provvederà, a norma dell'articolo della legge 6 luglio 1912, n. 734, alla istituzione dei corsi per conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole elementari e popolari.

Art. 260.

Sino a che non saranno emanate le nuove disposizioni di cui al precedente articolo, ai componenti le Commissioni esaminatrici per gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e della licenza di professore di disegno architettonico verranno corrisposte per ogni candidato propine nella misura fissata per il passato.

Art. 261.

Sull'ammontare delle tasse di diploma di professore di disegno architettonico e di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie avranno diritto alla restituzione della somma di L. 5, rappresentante il valore del diploma propriamente detto, coloro che, avendo pagato le tasse, non avranno superato i relativi esami nelle due sessioni alle quali possono partecipare.

La restituzione sarà effettuata con la procedura stabilita dall'articolo 79 del presente regolamento.

Art. 262.

Entro tre mesi dall'applicazione del presente regolamento cesserà ogni concessione gratuita di alloggi o studi a favore di direttori, professori, impiegati, inservienti negli edifici degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, fatta eccezione per il portiere od altro inserviente al quale sia affidata la custodia degli Istituti medesimi durante la notte.

Art. 263.

Nelle Accademie e negli Istituti di belle arti dove vengono istituiti i corsi liberi superiori, la nomina dei maestri avverrà la prima volta senza partecipazione degli studenti.

Art. 264

Per il riordinamento degli studi nelle accademie e negli Istituti di belle arti e per la loro coordinazione con quelli compiuti nelle scuole per le industrie artistiche sarà provveduto caso per caso con speciali decreti a seconda della natura dei vari Istituti e delle esigenze locali.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione: BERENINI.

Modulo per la richiesta di informazioni sulle condizioni disagiate della famiglia degli alunni agli effetti della dispensa dalle tasse scolastiche.

Comune di . . . .

Stato di famiglia per la dispensa dalle tasse scolastiche rilasciato al signor . . . . che chiede l'iscrizione al . . anno di . . . . . presso il R. . . . . di . . . . . .

Questionario:

I genitori sono viventi? . . . .
In caso affermativo, qual'è la loro età e la loro professione? . . .
Quanto ricavano dalla professione esercitata? . . . .
Oltre la professione hanno rendite? . . . Quali? . . . .
Da quali fonti le rendite stesse provengono? . . . .
Se provengono da immobili, ove sono questi situati? . . . .
Il signor (1) . . . .
Ha fratelli e sorelle? . . . . . .
Coabitano in famiglia? . . . .
Qual'è l'età di ciascuno di essi e la professione con il relativo ricavato? . . . .
Con la famiglia coabitano altri parenti? . . . . .
In caso affermativo quale è il loro grado di parentela? . . . . . .
Quale professione esercitano? . . . . e quale guadagno da esse ritraggono? . . . .
Quali rendite hanno? (2) . . . .

Addì . . . .

La Giunta municipale.

(1) Indicare il nome dello studente.

(2) Si prega di aggiungere nel certificato tutte quelle notizie che possono esser atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia dello studente, anche se tali notizie non siano specificatamente richieste nel presente modulo.

Il numero 2030 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 28 febbraio 1916, n. 264, 19 ottobre 1916, n. 1458 e 31 dicembre 1917, n. 2130 coi quali furono adottati provvedimenti per l'anno 1915 e per l'anno 1916 e per l'anno 1917, a favore degli operai chiamati alle armi, inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai;

Ritenuta la necessità di prorogare i detti provvedimenti anche per l'anno 1918;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai è autorizzata ad accreditare, a favore degli operai inscritti i quali si trovino sotto le armi, il contributo minimo relativo all'anno 1918, oltre alla quota ordinaria di concorso di cui all'art. 14 della legge (testo unico) 31 maggio 1907, numero 376.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'anno 1918-919 sarà stanziato un fondo di L. 400,000 per il rimborso alla Cassa dei detti contributi, che saranno versati per l'anno 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 2062 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 48 « Spese d'ufficio,

trasporti, di posta ed altre occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire tredicimila (L. 13.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2064 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, della marina, della grazia e giustizia, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° giugno 1919 il personale stabile ed in prova delle ferrovie secondarie della Sicilia sarà inscritto nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato. Dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie medesime sarà stabilito in quale dei ruoli, organici o transitori, e con quale qualifica, ciascun agente dovrà essere inscritto, e lo stipendio e la paga con la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti.

Al personale medesimo sarà applicato da quella data il regolamento di cui all'art. 1, lettera *a*) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

L'iscrizione nei ruoli è pure ammessa per gli avventizi, contemplati nel comma 2° e seguenti dell'art. 64 del regolamento del personale delle ferrovie secondarie approvato con decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1917, n. 1918, i quali avranno, pur rimanendo avventizi, il trattamento previsto dagli articoli 268 e 269 del citato regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, eccettuato quanto riguarda la determinazione dello stipendio o paga.

Art. 2.

Il personale stabile ed in prova continua ad essere inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. È però lasciata facoltà agli agenti che al 1° giugno 1919 contano non più di 30 anni di età di optare, entro il termine di tre mesi dalla data stessa, per l'inscrizione al fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di cui al testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 3.

Dal 1° giugno 1919 sono abrogati l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, ed il succitato regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1917, n. 1918.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — VILLA — NITTI — MEDA — DEL BONO — SACCHI — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2024 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1402, in data 12 settembre 1915 che consente facilitazioni di carriera agli inscritti di leva marittima provvisti di speciali titoli di studio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli inscritti di leva marittima che posseggono il diploma di licenza dell'Istituto nautico - sezione costruttori navali - dopo un apposito tirocinio della durata di mesi sei da stabilirsi con norme, che, d'ordine Nostro, saranno firmate dal ministro della marina, possono essere nominati maestri navali di 2ª classe nel corpo R. equipaggi.

Essi non possono però ottenere rafferme, nè commutare la ferma di arruolamento in altra maggiore.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2025 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 4 settembre 1898, n. 444;
Sentito il Consiglio superiore di marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 47 del regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, è apportata la seguente aggiunta:

« I graduati ed i comuni di 1ª classe che in tre successivi scrutini per la formazione dei quadri ordinari d'avanzamento per la promozione ad un medesimo grado (esclusi quindi, nel computo dei tre successivi scrutini, quelli relativi ai quadri suppletivi di cui all'articolo seguente) sieno dichiarati non idonei per le deficienti qualità professionali o per la condotta, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, nell'intesa che fra la prima e l'ultima dichiarazione di non idoneità debba intercedere un periodo di tempo non inferiore a due anni ».

Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 48 del precitato regolamento è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il quadro di avanzamento vale per tutte le promozioni che occorrono durante l'anno, cioè fino a che non sia compilato ed approvato il nuovo quadro. Qualora si preveda che possa essere esaurito prima, si procede, con le stesse norme, alla compilazione di un quadro suppletivo, con i militari che seguono, nei ruoli di anzianità, quelli già scrutinati per la formazione del quadro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 2029 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti i Nostri decreti 2 dicembre 1917, n. 1938, e 21 febbraio 1918, n. 301;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1919 è soppresso, per i giornali quotidiani di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 del Nostro decreto 2 dicembre 1917, n. 1938, l'obbligo di pubblicare in ciascun mese cinque numeri di due pagine; e quelli aventi dimensioni non superiori a 18 decimetri quadrati di stampa in ogni facciata, sono autorizzati a pubblicare non più di sei numeri in sei pagine in ciascun mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 2031 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 14 luglio 1918, n. 1057;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1057, è sostituito il seguente:

« Il montaggio, il collaudo e la consegna agli agricoltori delle macchine di importazione estera ed il collaudo e la consegna agli agricoltori delle macchine di produzione nazionale, appartenenti allo Stato, potranno dal Ministero per l'agricoltura essere affidati, dietro equo compenso, a ditte industriali e commerciali, ad enti, Consorzi ed Associazioni agrarie e ad Istituti di credito, che ne facilitino l'acquisto, con le norme e le modalità stimate, a seconda dei casi, opportune ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 2068 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19;
Vista la tabella allegata al Nostro decreto 2 gennaio 1918, n. 14;
Visti il R. decreto 9 luglio 1914, n. 1074, ed i Nostri decreti 27 febbraio 1916, n. 290, 25 ottobre 1917, n. 1882, e 15 settembre 1918, n. 1489, portanti, fra altro, aumento e soppressione di posti di ufficiali postali e telegrafici nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui nella tabella *B* approvata con la legge 25 giugno 1911, n. 575;
Ritenuto che per un nuovo assetto dato all'ufficio cifra del Ministero delle colonie si è potuto fare a meno dell'opera di un ufficiale postale e telegrafico con lo stipendio annuo di L. 2,100 a decorrere dal 1° novembre 1918;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e dei telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A decorrere dal 1° novembre 1918, nel ruolo organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui nella tabella *B*, approvata con la legge 25 giugno 1911, n. 575, è soppresso un posto di ufficiale postale e telegrafico con lo stipendio annuo di lire 2,100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — NITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 38 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA, DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 17 novembre 1918, n 1698;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, della guerra, della marina, dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al presidente della Giunta esecutiva del Comitato interministeriale, di cui al decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, è data facoltà di concedere, anche in mancanza di contratti regolarmente stipulati:

1° pagamenti in acconto o a saldo di crediti che le Ditte abbiano verso l'Amministrazione dello Stato per opere, lavori e prodotti per conto di amministrazioni militari, comprese quelle dell'esercito mobilitato, che siano stati ultimati prima del 10 dicembre 1918 e regolarmente consegnati e collaudati;

2° pagamenti dell'80 per cento in acconto sui crediti delle Ditte per le opere e lavori di cui sopra, che siano stati ultimati dopo il 10 dicembre 1918 e regolarmente consegnati e collaudati;

3° pagamenti non superiori al 60 per cento dell'ammontare dei crediti che il presidente della Giunta esecutiva riterrà sia per risultare a liquidazione ultimata per le commesse dei lavori, opere o forniture che siano state rescisse o ridotte.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno susseguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — FACTA — CAVIGLIA — DEL BONO — DE NAVA — BONOMI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulla privativa dei sali e dei tabacchi approvato con R. decreto 15 giugno 1865, n. 2397;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;
Viste le istruzioni per il servizio delle rivendite dei generi di privativa approvate con decreto Ministeriale 2 agosto 1901, n. 8635;

Determina:

Quando l'infrazione di cui al n. 2 delle norme che stabiliscono i « doveri dei rivenditori », riportate a tergo della licenza d'esercizio delle rivendite dei generi di privativa, sia commessa collettivamente da rivenditori dello stesso Comune, l'Intendenza di finanza potrà decretare la immediata decadenza dell'appaltatore, la destituzione del concessionario o la revoca del commesso senza far precedere l'ammonizione individuale.

Roma, 10 gennaio 1919.

Il ministro: MEDA.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visti i decreti Luogotenenziali 7 gennaio, 22 febbraio, 26 aprile, 16 giugno e 5 agosto 1917, nn. 35, 261, 696, 979 e 1215, e 24 febbrio 1918, n. 281, recanti provvedimenti straordinari per la coltivazione delle miniere di combustibili fossili, olii minerali e gas idrocarburati;

Vista l'ordinanza 18 dicembre 1918 sulle limitazioni delle spedizioni di combustibili fossili nazionali;

Ritenuto che per le restrizioni di produzione degli stabilimenti industriali, per lo squilibrio verificatosi fra le disponibilità di combustibili e le richieste dei consumatori, per la persistente deficienza di trasporti in dipendenza delle esigenze di guerra, per l'esodo della mano d'opera militare, comandata ed esonerata, le miniere di lignite e schisti bituminosi, torbiere e fabbriche di agglomerati attraversano un periodo di gravi difficoltà;

Che da parte del Governo sono in corso di esame provvedimenti per assicurare all'industria mineraria le necessarie condizioni di vita e di sviluppo;

Che intanto è di pubblico interesse rimuovere ogni ostacolo allo esercizio delle miniere dipendente dagli ordinamenti creati nel periodo di guerra, ed impedire in ogni caso il deterioramento delle miniere stesse;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1919 è sospesa l'esazione del diritto fisso di L. 5 alla tonnellata stabilito per i combustibili fossili nazionali con i decreti Luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261, e 3 ottobre 1918, n. 1468, ed applicato con Ordinanza 24 ottobre 1918.

Dalla data di pubblicazione del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1918, n. 2014, cessano gli effetti delle « dichiarazioni di ausiliarietà » delle miniere di lignite, schisti bituminosi, torbiere e fabbriche di agglomerati.

Nonostante tale cessazione, nessun licenziamento di operai, nessun rinvio di prigionieri, di soldati e di comandati, e nessuna riduzione o sospensione d'esercizio possono aver luogo senza preventivo accordo con il Commissariato.

Art. 2.

Sono sospese sino al 1° luglio 1919 le limitazioni di destinazioni stabilite per le spedizioni con Ordinanza 18 dicembre 1918.

Sino a tale data chiunque eserciti miniere, torbiere e fabbriche di agglomerati per proprio conto o per conto di privati o di stabilimenti industriali è libero di spedire la produzione per qualunque destinazione, salve le limitazioni stabilite dall'Amministrazione delle ferrovie nei riguardi delle distanze e salvo quelle che sieno imposte dal Commissariato, o dall'autorità che sarà ad esso sostituita, nei riguardi di talune miniere, fabbriche e torbiere per impedire artificiosa concorrenza o per non turbare organizzazioni di trasporto e di regolare rifornimento già costituite.

I contratti di forniture che al 1° luglio si trovino già in corso di regolare esecuzione da almeno due mesi senza che siano state imposte limitazioni dal Commissariato, continueranno ad avere effetto per tutta la loro durata in deroga alle disposizioni dell'ordinanza 18 dicembre 1918.

Nessuna limitazione è imposta per le disposizioni che hanno luogo per strade ordinarie o per vie d'acqua.

Art. 3.

Le richieste dei carri ferroviari sono dirette dagli esercenti alle autorità ferroviarie, fermo rimanendo l'ordine di precedenza stabilito dalle norme vigenti per le spedizioni di lignite, schisti, torbe ed agglomerati, come se fossero di volta in volta autorizzate dal Commissariato.

Quando ad una stazione facciano capo i prodotti di diverse miniere, fabbriche e torbiere, i carri disponibili debbono essere ripartiti proporzionalmente fra tutti i richiedenti.

Dei reclami per mancata od insufficiente assegnazione di carri gli esercenti debbono dar notizia al Commissariato.

Art. 4.

Gli esercenti che per particolari condizioni non passano continuare l'esercizio delle loro miniere e torbiere debbono darne avviso al commissario generale.

Il commissario generale adotterà i provvedimenti necessari per assicurare la consistenza delle miniere durante il periodo di inattività o per continuarne l'esercizio quando non possa consentirne la sospensione.

Art. 5.

A decorrere dal 15 gennaio gli Uffici militari locali di vigilanza cessano dall'esercizio delle loro attribuzioni nei riguardi delle miniere, torbiere e fabbriche di agglomerati, permanendo in funzione sino al 1° febbraio 1919, per il solo stralcio e per la raccolta dei dati statistici.

Dal 15 gennaio le attribuzioni degli uffici militari locali, in quanto tuttora sussistano a seguito della soppressa dichiarazione di ausiliarietà, della libertà di spedizione e della sospensione del diritto fisso, sono esercitate direttamente dall'Ufficio militare centrale. Alla raccolta dei dati statistici provvedono, dal 1° febbraio, i distretti minerari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 8 gennaio 1919.

Il commissario generale: DE VITO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA

Errata-corrige.

Nel secondo capoverso del decreto Ministeriale 22 gennaio 1919, concernente il prezzo e le condizioni per la coltivazione delle barbabietole da zucchero, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* di ieri, 23, a pag. n. 189, venne stampato zucchero *naturale*, invece di zucchero *nazionale*, come qui si rettifica.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 21 dicembre 1918, da valere dal giorno 23 al giorno 29 dicembre 1918: L. 120,18.

Roma, 22 dicembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 gennaio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	79.62	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.77	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ZURIGO, 23. — La stampa ucraina si rallegra per la dichiarazione di guerra dell'Ucraina ai bolscevichi. L'Ucraina si limiterà tuttavia alla difensiva.

Plétiura è stato nominato comandante supremo. Arrivano continui rinforzi di truppe.

Poltava Sitomir e Tulernitoff si trovano in mano delle truppe del Governo.

Il *Berliner Tageblatt* reca che un giornale socialista lettone, ha appreso dal capo del Governo lettone che Trotzky telegrafò a Sinovieff che i bolscevichi saranno probabilmente costretti a sgombrare Pietrograde senza lotta. I bolscevichi avrebbero patito una grande sconfitta, giacchè tutto l'esercito a nord con a capo il generale passò al nemico.

L'*Agenzia Wolff* ha da Libau: Grazie all'energico intervento di volontari finlandesi, l'Estonia e la Livonia settentrionale sono liberate quasi interamente dai bolscevichi. Narva e Hungnburg furono prese. A Narva i bolscevichi abbandonarono molto materiale. Trotsky si sarebbe recato personalmente a spronare le truppe bolsceviche, ma sarebbe caduto in mano degli avversari. L'avanzata degli estoni verso Walk, mette in pericolo le retrovie dei bolscevichi che si trovano nella regione di Riga. Tuttavia Libau è ancora minacciata. Mancano notizie delle legazioni tedesche rimaste a Riga e a Mitau.

I bolscevichi uccisero molte persone fra cui, in Curlandia, preti e capeggiatori socialisti lettoni.

STOCCOLMA, 23. — Un comunicato ufficiale estoniano, in data 21 corrente, dice che truppe estoniane in direzione di Yamburg hanno distrutto la linea ferroviaria Yamburg-Gdovskop. La situazione è altrove invariata.

LONDRA, 23. — Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice che i bolscevichi si sono avanzati in vicinanza di Oremburg e che si sarebbero impadroniti di quest'ultima località.

STOCCOLMA, 23. — Un comunicato ufficiale dell'Estonia in data 21 sera dice:

In direzione di Yamburg e di Merro la situazione è invariata. Le nostre truppe avanzano da Hehmet e da Rujen verso Walk. Un distaccamento ha raggiunte la strada da Terva a Walk ed ha tagliato la ritirata al nemico in direzione di questa ultima città.

Le nostre truppe che si avanzano da Rujen hanno preso Manoi e la stazione di Piksar, impadronendosi di quattro mitragliatrici.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 23. — (Ufficiale). — Il presidente degli Stati Uniti d'America, i primi ministri, i ministri degli affari esteri delle grandi potenze alleate ed associate, assistiti dagli ambasciatori del Giappone a Parigi e a Londra, si sono riuniti stamane dalle ore 10.30 alle 12.30.

La riunione ha continuato l'esame degli argomenti da porre all'ordine del giorno della Conferenza plenaria di sabato. A questo scopo sono state prese in considerazione le seguenti questioni:

legislazione internazionale del lavoro;
responsabilità della guerra e sanzioni;
risarcimento dei danni;
regime internazionale dei porti, fiumi, canali e ferrovie.

Inoltre la riunione ha iniziato lo studio del metodo di lavoro concernente il regolamento delle questioni territoriali.

Il Consiglio superiore di guerra si riunirà domani alle ore 10.30; vi assisteranno il maresciallo Foch, il maresciallo Haig, il generale Diaz ed i rappresentanti militari a Versailles delle potenze alleate ed associate.

*** PARIGI, 22. — La delegazione ellenica alla Conferenza della pace ha inviato al Segretariato generale della Conferenza un memoriale contenente le domande particolari della Grecia circa le rivendicazioni territoriali nell'Epiro del Nord, nella Tracia, nell'Asia minore, a Costantinopoli e nelle isole del Mediterraneo orientale. Il memoriale, che porta la firma di Venizelos, è stato pure inviato a ciascuno dei delegati delle potenze alla Conferenza della pace.

*** PARIGI, 23. — Il ministro della Bolivia ha consegnato al governo francese una dichiarazione riguardante i diritti che la Bolivia farà valere davanti alla Società delle nazioni circa i territori di Tacna e di Arica.

Il *Temps* dice che il Perù e la Bolivia, che sono rappresentati alla Conferenza della pace, si propongono di richiamare l'attenzione della Conferenza stessa, in nome della dottrina di Wilson, sulla questione di Tacna ed Arica dal punto di vista delle rispettive rivendicazioni.

Alcuni giornali, commentando la decisione della Conferenza della pace relativamente al problema russo, dicono che si tratta dell'ultimo tentativo di chiarire la caotica situazione russa per venire, se è possibile, ad un amichevole accordo a per ristabilire la pace, e si augurano che tali speranze non siano fallaci.

Altri temono che i bolscevichi vedano nella proposta della Conferenza un certo incoraggiamento.

Una nota dell'*Agenzia Havas* dice:

I rappresentanti delle grandi potenze si sono riuniti di nuovo stamane al Quai d'Orsay. Non furono trattate questioni russe o polacche.

La stazione radiotelegrafica della Torre Eiffel ha cominciato a trasmettere alle 2 di stamane le comunicazioni dei Governi alleati che invitavano i gruppi influenti della Russia a inviare tre rappresentanti nell'Isola dei Principi a conferire coi delegati degli Stati associati.

La Commissione interalleata incaricata di udire gli inviati della Russia non è stata ancora nominata. Nondimeno crediamo che essa per scrupolo di imparzialità non comprende à alcuna personalità che abbia esercitato funzioni diplomatiche in Russia.

Quanto alla Commissione inviata in Polonia, ove il generale Barthelemy già si trova, i delegati militari saranno probabilmente scelti fra i generali degli eserciti alleati che si trovano sul posto.

I quattro delegati civili della Francia, dell'Inghilterra, dell'Italia e degli Stati Uniti, non sono stati ancora designati.

OMAGGIO ALL'ESERCITO ITALIANO

L'*Agenzia Stefani* ha da Londra 23:

Al generale lord Cavan, di ritorno dall'Italia, è stata oggi conferita la cittadinanza di St. Alban. Egli è stato oggetto della più calorosa accoglienza. Ringraziando i suoi ospiti, lord Cavan ha detto: « Dubito che in Inghilterra non si sia compresa perfettamente tutta l'importanza del compito assolto dall'esercito italiano. Citerò quattro esempi storici dai quali il mio uditorio potrà trarre le conclusioni. Primo: Nel 1915 gli italiani erano nominalmente alleati dei nostri nemici, tuttavia essi si unirono a coloro che lottavano per la causa del diritto. Secondo: nei giorni di Caporetto, nel 1917, avendo raggiunto l'esercito italiano che si trovava in ritirata ho creduto impossibile che esso si potesse ricostituire finchè non fossero arrivati in aiuto i rinforzi inglesi e francesi. Invece ho visto l'esercito italiano, benchè duramente provato, resistere da solo fermamente sul Piave. Ciò resterà perpetuamente un titolo di onore per gli italiani. Terzo: il quindici giugno scorso, l'esercito italiano fu attaccato da tutte le forze militari dell'Austria, la quale aveva una preponderanza di circa undici divisioni sulle forze alleate in linea su quel fronte.

L'attacco fu completamente respinto e in tre settimane gli italiani, non soltanto riconquistarono la piccola porzione di territorio che avevano dovuto abbandonare, ma presero anche una importante estensione di terreno e in tal modo Venezia fu salva. Quarto; quando il generale Diaz credette di essere forte abbastanza per vibrare il suo colpo, l'esercito italiano attaccò con una energia e con uno slancio che nessun esercito dell'universo intero ancora ha superato.

*** Ieri sera all'Hôtel Carlton, a nome del Governo inglese, Cecil Harmsworth, sottosegretario al Foreign Office, ha presieduto un banchetto offerto dal Governo britannico al colonnello Filippo De Filippi, che, durante gli ultimi quattordici mesi ha diretto la propaganda italiana in Inghilterra.

La riunione alla quale hanno preso parte distinte personalità inglesi e italiane è riuscita una bella dimostrazione di affetto e di riconoscenza verso il De Filippi per l'opera sua condotta con grande tatto ed abilità. Il sottosegretario Harmsworth porgendo un brindisi di saluto fece un altissimo elogio del De Filippi come scienziato, come esploratore e come propagandista, affermando che il maggior desiderio del Governo inglese è di vederlo ritornare presto a Londra con una nuova e più importante missione. Parlarono pure delle eminenti qualità del De Filippi, Muir, capo dell'ufficio di propaganda inglese, e l'esploratore e geografo sir Martin Conway. Rispose a tutti il De Filippi ringraziando ed esprimendo il pensiero che l'opera da lui iniziata non venga abbandonata nel futuro nell'interesse dei rapporti sempre più intimi e della migliore intesa fra le due nazioni.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalla contessa Guicciardini, visitò ieri la sede del Comitato centrale romano per i doni ai combattenti, a Palazzo Doria.

L'Augusta Signora ammirò l'organizzazione e i prodotti della filantropica Opera e promise per essa il prezioso suo appoggio.

Nei Ministeri. — S. E. il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha diramata la seguente circolare:

« Nell'assumere la direzione di questo Ministero rivolgo con deferente amicizia il pensiero al mio illustre predecessore ed al suo degno collaboratore che ebbe l'alta cura di istituirlo.

All'opera nostra è commesso di tributare ai combattenti ed ai superstiti il debito di riconoscenza della patria e di raccogliere con l'assistenza illuminata e provvida le migliori forze ideali che condussero l'Italia alla vittoria e che non debbono andare disperse, o corrotte, ma devono essere rivolte alla maggior grandezza della Nazione.

Ai funzionari tutti dal più alto grado al più modesto, così dell'Amministrazione centrale come degli Uffici provinciali, i quali hanno con zelo patriottico prestato fin qui l'opera loro, porgo un affettuoso saluto e mi confido sicuro di averne la fraterna ed ispirata cooperazione.

Il ministro: GIRARDINI ».

Wilson al sindaco di Roma. — Il Presidente degli Stati Uniti ha inviato al principe Colonna la lettera seguente, della quale venne data iersera lettura nella seduta del Consiglio comunale:

« Mio caro signor sindaco,

Voglia permettermi di rivolgerle calda preghiera di volersi rendere interprete presso i suoi colleghi del Consiglio e presso i suoi concittadini dei miei più calorosi ringraziamenti per il più che cordiale saluto offertomi dalla città di Roma. Da lungo tempo avevo desiderato di render tale visita che rimarrà fra gli avvenimenti più memorabili della mia vita. Il ricordo dei due giorni che col più vivo piacere io trascorsi con lei rimarrà per sempre impresso nel mio cuore ed ancora una volta desidero esprimerle le mie grazie profonde per le molte cortesie dalle quali fummo colmati mentre eravamo ospiti della Città Eterna.

Con gratitudine mi abbia di lei

Sinceramente: *Woodrow Wilson* ».

Congresso nazionale di marina mercantile. — Il Consiglio generale della Lega navale ha deliberato di convocare nel mese di giugno a Trieste l'assemblea generale dei soci ed un Congresso nazionale di marina mercantile e di navigazione interna.

Nella circostanza la Lega navale consegnerà la medaglia d'oro, « Premio al valor marinaro », intitolato a Nazario Sauro, ai comandanti Pellegrini e Rizzo, al tenente colonnello del genio navale Rossetti ed al capitano medico Paolucci.

La Lega navale tributerà solenni onoranze a Nazario Sauro collocando a Pola una lapide nella località ove il suo eroismo fu santificato dal martirio.

Pubblica beneficienza. — Un comunicato del Ministero delle finanze reca:

« Il contributo a favore della pubblica beneficenza sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli in genere e su quelli delle scommesse nelle corse, regate ed altre simili gare, istituito col decreto 3 ottobre 1918, n. 1452 con effetto dal 1° novembre successivo, ha prodotto nei primi due mesi, complessive L. 917,052 e precisamente L. 263,072 nel primo e L. 653,980 nel secondo. Il provento sembra quindi destinato a raggiungere i 6 milioni e forse anche a superarli.

L'annualità del contributo equivarrà in tal caso ad avere erogato a favore della beneficenza un capitale di circa 120 milioni.

Servizi di aviazione. — La stazione idrovolanti di Vallona (con la sezione di Durazzo) ha compiuto, nella prima decade di gennaio, milleottocento miglia in volo portando 19 passeggeri nei vari percorsi e provvedendo alle giornaliere comunicazoni postali fra Antivari, Vir Bazar, Scutari, San Giovanni di Medua, Durazzo, Vallona, Santi Quaranta e Corfù.

Le stazioni idrovolanti dell'Alto Adriatico, Venezia, Trieste, Pola, Fiume, hanno nella stessa decade compiuto oltre mille miglia provvedendo alle comunicazioni postali quasi giornaliere tra Venezia, Trieste, Pola e Fiume nonostante tempi contrari.

Quella di Trapani ha compiuto centottantaquattro miglia per le comunicazioni postali tra Trapani e le isole Favignana, Levanzo e, Maritimo, e quella di Milazzo miglia novantadue per esclusivo servizio postale del pubblico con le isole Eolie.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

TOKIO, 22. — Il presidente del Consiglio ha pronunciato ieri davanti alla Camera dei pari e alla Camera dei rappresentanti un discorso di cui ecco un riassunto:

L'alleanza anglo-giapponese poggia ora su basi più salde di prima mentre i rapporti con le altre potenze alleate sono divenuti viepiù cordiali.

La Russia non ha ancora riacquistato la sua stabilità e deve fare ancora grande assegnamento su provvedimenti di ricostituzione. Tuttavia nella Siberia orientale un'opera di soccorso in favore dei czeco-slovacchi e per l'estirpazione dell'influenza teutonica è stata compiuta grazie agli sforzi concordi degli alleati. Perciò il nostro Governo ha disposto il ritiro delle truppe giapponesi dalla Siberia, lasciandovi soltanto un certo numero di uomini indispensabili per il mantenimento dell'ordine pubblico in quelle regioni.

In Cina la lunga lotta civile volge verso la conciliazione e una conferenza di pace fra i partiti del nord e del sud avrà luogo ben presto. Insieme con le altre potenze il Governo giapponese forma i migliori voti per il successo di tale conferenza.

Usando la massima cura nel mantenerci in piena armonia con gli alleati, noi abbiamo compiuto i massimi sforzi per facilitare la restaurazione dell'ordine nella Russia, mentre in Cina non si è avuto altro intento che di esigere il più scrupoloso rispetto del principi

della « porta aperta » e dell'equo trattamento, pur nutrendo la speranza d'un ulteriore consolidamento di amichevoli relazioni tra i due paesi.

La guerra è terminata con la completa vittoria degli alleati e la Conferenza della pace ha iniziato i suoi lavori per risolvere i tremendi problemi bellici. È stato provveduto all'invio dei nostri delegati alla Conferenza e alcuni di essi sono già arrivati a Parigi, mentre altri sono ancora in viaggio.

Nel partecipare alla Conferenza della pace, il nostro Governo ha deciso di mantenere per tutto il tempo un'attitudine chiara e diritta, basata sopra sentimenti di giustizia e di umanità.

In conseguenza di ciò, e così per gli approvvigionamenti come per gli altri gravi problemi attuali, il Governo pone ogni sua abilità nel predisporre opportune provvidenze per l'istruzione, i trasporti, le industrie e per i mezzi della difesa nazionale, riservando all'avvenire l'adozione di piani che esigono ulteriori considerazioni.

LONDRA, 22. — L'*Agenzia Reuter* ha da Parigi in data 21 corrente, che si è pienamente d'accordo che un argomento importante che la Lega delle nazioni dovrà trattare sarà quello relativo ai problemi attinenti al lavoro. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, tale questione occupa attivamente il ministro Barnes.

Questi ha redatto una minuta delle sue proposte pronte per essere sottoposte agli altri plenipotenziari britannici quantunque ogni giorno vi vengano apportate modificazioni o aggiunte.

Dopo l'approvazione da parte dei delegati britannici, tali proposte saranno trasmesse al Segretariato della Conferenza per essere presentate quando fra non molto la Conferenza tratterà dei problemi del lavoro.

DUBLINO, 22. — Oggi l'Assemblea nazionale irlandese ha tenuta una seduta segreta coll'intervento di 24 deputati. Furono nominati il presidente del Consiglio ed altri quattro ministri.

BAR LE DUC, 22. — In seguito alla rottura di un congegno vi è stato alla stazione di Mauvages uno scontro fra un treno sanitario e un treno di soldati che si recavano in permesso. Vi sono sedici morti e quarantuno feriti.

Una diecina di vagoni sono rimasti distrutti.

LISBONA, 22. — Il Governo ha imposto un contributo di guerra alle popolazioni ribellatesi di Oporto, di Braga e di Vizeu. Parte della guarnigione di Vizeu è alcune unità di Oporro si ribellarono contro i monarchici, i quali arrestarono ufficiali, sergenti e soldati. Diciassette altre divisioni sono rimaste fedeli alla Repubblica.

ZURIGO, 23. — Sessantamila operai sono attualmente in sciopero a Pietrogrado per protesta contro i bolscevichi.

BRUXELLES, 23. — A Denderloux, sulla linea Bruxelles-Alost, è avvenuto uno scontro fra un treno viaggiatori ed un treno merci. Vi sono stati tre morti e parecchi feriti, 27 dei quali gravemente.

È giunto la scorsa notte un treno speciale condotto da tedeschi, contenente settecentoquaranta milioni di franchi destinati alla Banca nazionale del Belgio e cinquantacinque colli di valori destinati al Governo.

LONDRA, 23. — Il corrispondente speciale dell'*Agenzia Reuter* da Costantinopoli telegrafa, in data 18 corrente, che il Governo turco cerca di riabilitare i turchi agli occhi dell'Europa. Esso ha accordato l'amnistia a tutti coloro che erano stati esiliati sotto il vecchio regime e ha aperto un'inchiesta sui delitti e sui massacri dei quali sono stati vittime gli armeni.

La notizia dell'arresto di Mahmud Kiamil Pascià è stata confermata.

Il Governo prende anche misure per abolire diversi monopoli creati dal vecchio regime.

Le autorità militari alleate si consacrano esclusivamente all'esecuzione delle condizioni dell'armistizio; quelle britanniche si occupano principalmente della liberazione e del rimpatrio degli armeni e dei greci internati e del ritiro degli orfani cristiani dalle famiglie turche dove sono tenuti come domestici.

I rappresentanti inglesi visitano anche le prigioni ed hanno già fatto trasferire agli ospedali numerosi prigionieri greci e armeni malati.

MADRID, 23. — Sono stati fatti vari brindisi. Torres a nome del Re ha ringraziato gli alleati per le loro cortesie verso gli ufficiali spagnuoli.

La *Manconunidad* della Catalogna pubblica il progetto di autonomia della Catalogna elaborato col concorso dei parlamentari catalani, e che sarà sottoposto alle assemblee locali il 24 ed il 26 corrente.

Il potere esecutivo sarà affidato ai titolari dei sei ministeri della giustizia, delle finanze, dell'interno, dell'insegnamento, dell'agricoltura e del lavoro.

Il governatore generale nominerà e revocherà i ministri, convocherà e scioglierà il Parlamento.

Il novanta per cento dei Municipi ha aderito a tale progetto.

ZURIGO, 23. — Si ha da Berlino: Radek preparerebbe un nuovo colpo spartachiano. Sono lanciati proclami in tale senso; ma gli indipendenti, questa volta, disapprovano tale movimento a causa della sconfitta elettorale subita e perciò tentano anche di riavvicinarsi ai maggioritari. Il Congresso del partito, convocato pel 2 febbraio, dovrà anzi esaminare l'opportunità della fusione con i maggioritari.

Il *Leipziger Volkszeitung*, uno dei loro massimi organi, sostiene la necessità di tale fusione.

La *Germania*, organo del centro, fa ampie offerte ai maggioritari perchè procedano d'accordo con i partiti borghesi pel riassetto dell'Impero.

Le truppe governative, concentrate a Berlino in questi ultimi tempi, saranno inviate per la maggior parte nella Slesia per la difesa e per il mantenimento dell'ordine in quel bacino carbonifero.

PARIGI, 23. — Il Re Manoel che trovasi tuttora a Londra, ha dichiarato ieri sera al corrispondente del *Petit Parisien* che egli è a disposizione del suo popolo, ed è pronto a rispondere all'appello di esso, ma tiene a dichiarare che la situazione attuale non è affatto dovuta ad intervento da parte sua.

Il Re ha soggiunto che ogni intrigo che si appoggia sulla rivolta gli ripugna, ma che egli è pronto a fare il suo dovere per ristabilire l'ordine.

Lo stesso corrispondente dice che il conte di Asseca segretario e amico del sovrano ha dichiarato che quello che ha fatto credere che Re Manoel rifiutasse di ritornare in Portogallo è il fatto che il sovrano desiderava che il suo paese adempiesse ai suoi doveri di alleato verso le nazioni alleate e desiderava di evitare che fosse compromesso, a cagione dei torbidi, il posto del suo paese alla Conferenza della pace.

PARIGI, 23. — Il Re del Montenegro, informato degli incidenti tragici e desolanti che si verificano attualmente nel suo paese, desideroso di arrestare l'effusione di sangue, indirizza al suo popolo il seguente messaggio:

« Al mio caro popolo.

Vi supplico di restare tranquillamente nelle vostre case e di non opporvi con le armi alle truppe che cercano di impadronirsi del governo del nostro paese.

Ho ricevuto le più alte assicurazioni dagli alti rappresentanti dei paesi alleati che prossimamente una buona occasione sarà offerta al popolo montenegrino per pronunciarsi liberamente sulla forma politica del suo futuro Governo.

Da parte mia accetterò con piacere questa decisione ».

Questo messaggio è stato approvato dalla Conferenza della pace nella seduta di ieri, e fu essa che ne autorizzò l'invio al Montenegro.

*** La torpediniera 325, urtando contro una mina il 22 corrente, è affondata vicino alla costa orientale della Tunisia. Il comandante e 7 marinai sono salvi, 18 uomini mancano

Le elezioni legislative in Francia avranno luogo in luglio o in ottobre.